



Comune di Tarzo



Comune di Revine Lago

# PARCO DEI LAGHI DELLA VALLATA PIANO AMBIENTALE



## ***Norme tecniche di Attuazione*** **Aprile 2011**

<b>GRUPPO DI LAVORO</b>			
Capogruppo	Arch. Leopoldo Saccon	Ufficio tecnico del Comune di Tarzo	Sindaco del Comune di Tarzo
Territorio e Paesaggio	Arch. Elvio De Monte Faginto, Dott. Urb. Alessandro Vian, Dott. Urb. Matteo Tres	Arch. Marcello De Cumis Dott. Luciana Minguzzi	Gianangelo Bof
Architettura	Arch. Claudio Dorigo	Ufficio tecnico del Comune di Revine Lago	Sindaco del Comune di Revine Lago
Ambiente	Dott. Vanin Stefano	Arch. Giuseppe De Conti	Battista Zardet
Agricoltura	Dott. Andrea Pasqualotto		
Archeologia	Dott. Paola Romeo		



Comune di Tarzo



Comune di Revine Lago

PARCO DEI LAGHI DELLA VALLATA - PIANO AMBIENTALE  
Norme tecniche di Attuazione



## Sommario.

### **Art. 1 – Generalità.**

- 1.1 - Gestione
- 1.2 - Finalità
- 1.3 - Obiettivi

### **Art. 2 – Elaborati del piano Ambientale.**

- 2.1 - Elaborati di analisi/Quadro conoscitivo.
- 2.2 - Elaborati di Progetto

### **Art. 3 - Validità ed efficacia del Piano Ambientale.**

### **Art. 4 - Modalità di attuazione del Piano Ambientale.**

### **Art. 5 - Varianti al Piano Ambientale.**

### **Art. 6 - Strumenti di incentivazione.**

### **Art. 7 - Coordinamento istituzionale.**

### **Art. 8 - Regolamento del Parco.**

### **Art. 9 - Classificazione delle zone di Parco e ambito a pre-parco.**

### **Art. 10 - Vincoli, tutele e S.I.C.**

### **Art. 11 - Norme e indirizzi per gli interventi**

- A - Zone di riserva naturale orientata.
- B1 - Zone di riserva naturale speciale (fasce riparie e macchie boscate)
- B2 - Zone di riserva naturale speciale (bacini lacuali)
- C - Zone a destinazione agricola
- D - Zone di penetrazione
- Ambiti a Gestione Particolare (A.G.P.)
- Zone di Pre-parco a sviluppo controllato

### **Art. 12 - Sistema delle connessioni.**

- 12.1 - Viabilità primaria e secondaria
- 12.2 - Sentieri, percorsi, attraversamenti ciclo-pedonali.
- 12.3 - Accessi al Parco

### **Art. 13 - Insediamenti di carattere storico.**

### **Art. 14 - Insediamenti ad elevato impatto ambientale e detrattori del Paesaggio**

### **Art. 15 – Fruibilità del parco e opportunità turistiche.**

### **Art. 16 - Reti e servizi di fognatura.**

### **Art. 17 - Viabilità e navigabilità.**

### **Art. 18 - Tutela geomorfologica – livellamenti e movimenti terra – cave e discariche.**

### **Art. 19 - Tutela idrologica e idrogeologica.**

- 19.1 - Spargimento liquami
- 19.2 - Scarichi
- 19.3 - Opere idrauliche e manutenzione dei laghi e dei corsi d'acqua

### **Art. 20 - Tutela delle aree di interesse naturalistico, floro-faunistico e corridoi ecologici.**

### **Art. 21 - Caccia e pesca.**

- 21.1 - Caccia e gestione della fauna.
- 21.2 - Pesca.

### **Art. 22 - Attività agricole.**

### **Art. 23 - Indirizzi per la pianificazione urbanistica nel territorio del Parco.**

- 23.1 - Sistema insediativo

### **Art.24 - Norme finali**

- 24.1- Misure di salvaguardia.
- 24.2 - Norme transitorie.
- 24.3 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.
- 24.4 - Interventi delle Amministrazioni Statali.
- 24.5 - Allegati alle N.T.A.

### **All. A: Azioni di attuazione degli Obiettivi del Piano Ambientale.**

### **All.B - Schede normative per gli Ambiti a Gestione Particolare (A.G.P.)<sup>1</sup>.**

---

<sup>1</sup> Fascicolo a parte.



## **Art. 1 – Generalità.**

### **1.1 – Gestione.**

Il “Parco dei laghi della Vallata” è istituito, in forma coordinata, dai comuni di Revine-Lago e Tarzo. Entro 180 gg. dall’approvazione del Piano Ambientale sarà formalizzata, unitamente al Regolamento del Parco, la forma di conduzione e gestione dello stesso, precisando:

- la forma giuridica (Consorzio o altro), i ruoli e le funzioni;
- le procedure e le competenze da svolgersi in modo distinto o congiunto tra i due comuni;
- le forme di garanzia scientifica e disciplinare per l’attuazione del Parco da prevedersi a mezzo di un comitato scientifico designato congiuntamente dai due Comuni con la presenza di esperti per i diversi aspetti ambientali, agrari, storico-culturali, etc.;
- il ruolo e le funzioni di eventuali enti o soggetti privati interessati a contribuire alla gestione del Parco (enti pubblici diversi, gestori di servizi, associazioni e pro-loco, GAL, Istituti di credito, etc.).

I due comuni individueranno di comune accordo una figura unica responsabile del Parco, dotata delle adeguate qualifiche e competenze tecnico-scientifiche, la quale si avvarrà, ove possibile, della collaborazione del personale e delle strutture comunali.

Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, di concerto con la Provincia di Treviso dovranno essere valutate tutte le opportunità di integrazione o coordinamento con la gestione del parco archeologico del Livelet.

Per la gestione è fatta salva, previo accordo tra i due comuni, la possibilità di avvalersi di apposita Azienda come previsto all’Art.27 della L.R.40/1984, ferma restando l’esigenza di gestione coordinata e coerente del Parco.

Il soggetto responsabile del Parco e dell’attuazione del Piano Ambientale sarà di seguito denominato “Ente Parco” mentre per gli aspetti gestionali ci si riferirà al “Gestore”.

### **1.2 - Finalità**

Il presente Piano Ambientale, redatto ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984 n. 40 e della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è strumento di tutela e di supporto allo sviluppo economico e sociale del “Parco dei laghi della Vallata”, di seguito denominato “Parco”.

I contenuti del Piano Ambientale corrispondono a obiettivi sia generali che di settore, ai quali devono uniformarsi le attività delle Pubbliche Amministrazioni e l’intervento dei privati, al fine di conservare e di valorizzare le caratteristiche storiche, ambientali e naturalistiche del Parco.

Gli scopi del Piano Ambientale sono distinguibili, ai sensi dell’Art.9 della L.R.40/1984, secondo due finalità principali, “di tutela e valorizzazione” o “di sviluppo economico e sociale” le quali, per il Parco dei laghi della Vallata, si articolano a loro volta secondo i seguenti aspetti specifici:

F1) Finalità di tutela e valorizzazione:

- a) delle acque, del suolo e del sottosuolo, della flora e della fauna;
- b) degli assetti e usi agrari tradizionali tipici;
- c) dei beni e dei caratteri storico-culturali;
- d) degli usi, attività e tradizioni caratterizzanti questi luoghi;
- e) del paesaggio.

F2) Finalità di sviluppo economico e sociale:

- a) delle potenzialità turistiche riferite ai numerosi settori d’interesse (naturalistici, storico-culturali, enogastronomici, escursionistici, sportivi e del tempo libero);



- b) del settore agrario, secondo forme innovative, eco-sostenibili, tipiche e di elevata qualità;
- c) del sistema insediativo, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale tradizionale;
- d) delle tradizioni locali, culturali, rurali, artigianali ed enogastronomiche;
- e) di nuove forme culturali rivolte sia agli aspetti ambientali, archeologici, storico-etnografici e sia all'innovazione artistica;
- f) di forme di svago e sportive svolte secondo modalità compatibili con l'ambiente lacustre;
- g) di attività didattiche, di studio e ricerca, di sperimentazione e divulgative sull'ambiente lacustre naturale e storico-etnografico, con particolare attenzione al ciclo delle acque e all'integrazione ed equilibrio tra sistema ambientale ed attività antropiche.

### **1.3 - Obiettivi**

Il Parco dei Laghi della Vallata si caratterizza per la compresenza di elementi naturalistici di grande pregio e attività antropiche, anche queste spesso di pregio, che da sempre convivono in modo strettamente correlato. Tale compresenza e integrazione costituirà anche in futuro la natura e lo specifico carattere del Parco, in un'ottica di integrazione e sostenibilità che sono alla base del presente Piano Ambientale.

Il fondo lacuale e le aree limitrofe sono in grande parte di proprietà privata e uno degli indirizzi generali del Piano Ambientale consiste nella promozione di iniziative e azioni utili all'acquisizione alla pubblica disponibilità dei suoli sul fondo lacustre e delle aree circostanti di pubblica utilità e funzionali alle attività del Parco.

Con riferimento alle Finalità di cui al punto 1.2 sono di seguito elencati gli Obiettivi del Piano Ambientale costituenti il quadro di riferimento per la specificazione delle Azioni di attuazione riportate in dettaglio nella tabella in Allegato A) alle presenti Norme di Attuazione.

#### **1.3.1. Obiettivi di tutela e valorizzazione.**

##### **A) Sistema delle acque, suolo e sottosuolo, flora e fauna:**

- Miglioramento della qualità delle acque; valutazione delle relazioni tra idrodinamica (con particolare attenzione ai fenomeni esondativi) e qualità dell'ecosistema; controllo/miglioramento degli apporti e aumento dell'ossigenazione;
- Mantenimento dei suoli, controllo e limitazione delle operazioni di sistemazione fondiaria e riduzione del dilavamento; protezione del sottosuolo contro possibili versamenti e inquinamenti superficiali;
- Protezione delle specie floristiche; controllo e orientamento evolutivo del canneto e delle macrofite acquatiche; protezione dei saliceti e di altre formazioni arboree; eradicazione e controllo delle specie alloctone;
- Protezione delle specie faunistiche, in particolare degli invertebrati acquatici; protezione delle specie di invertebrati terrestri; protezione delle specie ittiche autoctone e controllo delle specie immesse; protezione delle specie di Anfibi (siti di riproduzione, siti di stazionamento degli adulti, aree di migrazione); protezione delle specie di rettili; protezione delle specie di uccelli con particolare attenzione a quelle legate all'ambiente lacustre, alle specie saproxiliche (dipendenti dal ciclo di marcescenza del legname) e ai rapaci; protezione dei mammiferi con particolare attenzione ai Chirotteri; Individuazione e indicazioni per mantenimento di corridoi ecologici anche al di fuori dell'area Parco;
- Protezione del Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.), habitat 91E0 e 3150; protezione dei saliceti maturi e del canneto consolidato, sperimentando puntualmente le forme di gestione più opportune e compatibili; protezione delle specie elencate nel formulario standard (Uccelli, Anfibi, Mammiferi, Piante); Realizzazione di corridoi ecologici da e verso altri siti della rete Natura 2000.

**B) Assetti e usi agrari tradizionali tipici**

- Mantenimento e promozione delle colture orticole e di autoproduzione tradizionali ancora esistenti;
- Incentivazione e promozione del recupero di colture tradizionali perdute;
- Mantenimento delle aree prative ad elevato valore naturalistico;
- Orientamento alla conduzione biologica delle colture tradizionali esistenti.

**C) Beni e caratteri storico-culturali:**

- Valorizzazione del sito archeologico sullo "Stret" in relazione al nuovo villaggio palafitticolo didattico del "Livelet";
- Valorizzazione del centro storico di Lago e del suo affaccio sull'acqua;
- Valorizzazione dei centri storici di Fratta e Col maggiore di Tarzo e dei borghi rurali circostanti al Parco;
- Salvaguardia e valorizzazione dei punti di relazione tra i laghi e i centri storici circostanti i laghi (le "andreone" e i "vaa");
- Salvaguardia e valorizzazione dei manufatti storico-culturali minori (capitelli, fontane, etc.).

**D) Usi e tradizioni:**

- Salvaguardia e valorizzazione delle attività tradizionali e dei manufatti e degli usi locali, documentazione delle attività culturali, rurali, artigianali e di pesca tradizionali; promozione dell'impiego di imbarcazioni di tipologia tradizionale e progressiva sostituzione di quelle non compatibili; mantenimento dei capanni per il ricovero delle barche e degli approdi realizzati con materiali tradizionali e compatibili.

**E) Paesaggio:**

- Valorizzazione degli affacci insediativi storici sul parco; definizione di norme e incentivi per l'eliminazione delle aggiunte e dei manufatti impropri, la mascheratura a verde dei fronti insediativi o singoli fabbricati e dei manufatti con impatto visivo negativo sul paesaggio del Parco;
- Mantenimento e recupero degli assetti del suolo e delle piantate tradizionali, dei terrazzamenti agricoli e dei muri a secco nei punti di maggiore interesse paesaggistico, in prossimità dei nuclei storici o negli ambiti di uso pubblico.

**1.3.B. Obiettivi di sviluppo economico e sociale:****A) Settore turistico:**

- Creazione di due punti principali di accesso al Parco e informazione generale (uno a sud dei laghi, preferibilmente presso le ex scuole di Fratta e uno a nord dei laghi, preferibilmente presso il centro storico di Lago) e di punti secondari di informazione tematica agli utenti sui luoghi, le attività e i servizi presenti;
- Realizzazione presso le ex scuole di Fratta, oltre a quanto indicato alla lett. precedente, di un Ostello e di un museo/laboratorio biologico per la flora e fauna autoctona;
- Riqualificazione sostenibile e integrata con l'ambiente delle strutture ricettive esistenti e dismesse intorno ai laghi e promozione della ricettività diffusa di tipo alberghiero ed extralberghiero, regolazione della possibilità di realizzazione di aree a campeggio e sosta camper/roulotte;
- Realizzazione di percorsi, punti di osservazione e informazione per gli aspetti naturalistici del Parco secondo modalità, tempi e frequenze che siano rispettosi della flora e della fauna;
- Promozione e divulgazione degli aspetti storico-culturali dei luoghi, degli insediamenti palafitticoli (Centro del Livelet e sito archeologico), dei centri e borghi storici, degli edifici di culto, degli insediamenti rurali e manufatti minori di pregio esistenti;
- Promozione e divulgazione dei valori naturalistici ed ecologici dell'ambito dei laghi, sia con finalità didattiche sia con funzioni rafforzamento del valore patrimoniale dei luoghi e di marketing territoriale;
- Promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici dell'area e divulgazione delle tradizioni alimentari locali, incentivazione di forme di ristorazione ed eventi che ripropongano i piatti tradizionali e i prodotti locali;
- Completamento della rete di percorsi escursionistici locali, attrezzata e integrata a quelli esistenti e di livello sovracomunale, nel rispetto degli aspetti naturalistici e ambientali;



- Incentivazione e promozione degli usi sportivi compatibili, secondo modalità, tempi e frequenze che siano rispettosi della flora e della fauna e dell'ambiente;
- Incentivazione e promozione degli spazi per attività ricreative e il tempo libero compatibili e a bassa infrastrutturazione, secondo modalità, tempi e frequenze che siano rispettosi della flora e della fauna e dell'ambiente;
- Studio di fattibilità per un piccolo servizio di navigazione ambientalmente compatibile per escursioni turistiche e didattico-naturalistiche.

**B) Settore agrario:**

- Recupero delle varietà vegetali orticole e frutticole tipiche tradizionali con riferimento all'elenco regionale delle produzioni tipiche e ponendo particolare attenzione alle colture locali (Fasol de Lago, patata Cornetta, mais da polenta, radicchio, etc.);
- Ricerca di economie legate a filiere della produzione biologica per le colture e per il foraggio derivante dallo sfalcio;
- Certificazione biologica collettiva delle realtà agricole che operano all'interno del parco e costituzione di un marchio di qualità del parco con un paniere di prodotti.

**C) Sistema insediativo:**

- Valorizzazione del patrimonio storico-culturale tradizionale incentivando e promuovendo le iniziative di ricettività diffusa che recuperino e restaurino edifici storici e rappresentativi dei luoghi;
- Contenimento della nuova edificazione anche con applicazione del trasferimento di crediti edilizi all'esterno delle aree a Parco e pre-parco secondo quanto previsto dal Piano degli Interventi comunale.

**D) Tradizioni locali:**

- Documentazione e divulgazione delle tradizioni culturali, usi e costumi locali; documentazione delle attività di pesca e rurali dell'economia locale (dai laghi alle zone di alpeggio), delle attività artigianali connesse alla cultura agricola e vetero-produttive (fornaci); documentazione dei prodotti e della gastronomia tipica.

**E) Forme di promozione culturale:**

- Divulgazione a scopo didattico del sistema ambientale lacustre e delle sue relazioni con l'ecosistema territoriale;
- Promozione è ampliamento delle attività connesse agli aspetti Archeologici già presenti nel centro palafitticolo del "Livelet";
- Documentazione e divulgazione circa gli aspetti storico-etnografici, fino alla storia recente dei conflitti mondiali;
- Promozione di attività di innovazione artistica e culturale, secondo forme compatibili con il Parco, che introducano elementi d'interesse culturale legati al contemporaneo e sviluppino quelli già esistenti.

**F) Attività sportive e di svago:**

- Promozione di forme sportive e di svago compatibili con la salvaguardia dell'ambiente lacustre e limitazione degli usi non compatibili;
- Promozione dell'equi-turismo.

**G) Attività didattiche, di studio e ricerca, di sperimentazione:**

- Creazione di una sede didattico museale rivolta agli aspetti naturalistici e ambientali del Parco;
- realizzazione di una sede per un centro didattico espositivo storico-etnografico;
- Promozione di attività di ricerca scientifica e sperimentazione orientate al miglioramento dell'ambiente lacustre, con particolare attenzione al miglioramento della qualità delle acque, all'equilibrio dell'ecosistema, alla compatibilità delle attività antropiche;
- Monitoraggio dell'equilibrio tra sistema ambientale ed attività antropiche e verifica di soluzioni migliorative eventualmente necessarie.



## Art.2 – Elaborati del piano Ambientale.

Con riferimento ai contenuti della L.R.40/1984, ed in particolare all'Art.9, il Piano Ambientale dei Laghi della Vallata è costituito dai seguenti elaborati:

- 1) **relazione illustrativa;**
- 2) **rappresentazioni grafiche;**
- 3) **norme di attuazione;**
- 4) **programma finanziario di massima e primo programma biennale degli interventi.**

La relazione illustrativa e le rappresentazioni grafiche ricomprendono i necessari elementi conoscitivi di analisi ed in particolare gli elaborati grafici di analisi e progetto sono di seguito elencati.

### 2.1 - Elaborati di analisi/Quadro conoscitivo.

#### Sez.1 - Inquadramento territoriale e cartografia storica

- Tav.A 1.1 "Limiti amministrativi su base CTR" (scala 1:10.000)
- Tav.A 1.2 "Cartografia storica - IGM Levata 1890" (scala 1:10.000)
- Tav.A 1.3 "Cartografia storica - IGM Levata 1960" (scala 1:10.000)
- Tav.A 1.4 "Cartografia storica - IGM 1968" (scala 1:10.000)
- Tav.A 1.5 "Foto aeree storiche e Ortofoto – Volo GAI 1954/'55" (scala 1:10.000)
- Tav.A 1.6 "Foto aeree storiche e Ortofoto – Volo IGM 1965" (scala 1:10.000)
- Tav.A 1.7 "Foto aeree storiche e Ortofoto – Volo Reven 1980" (scala 1:10.000)
- Tav.A 1.8 "Foto aeree storiche e Ortofoto – Volo Programma IT2000" (scala 1:10.000)
- Tav.A 1.9 "Foto aeree storiche e Ortofoto – Volo Terra Italy 2006/'07" (scala 1:10.000)

#### Sez.2 - Infrastrutture e pianificazione

- Tav.A 2.1 "Viabilità, reti infrastrutturali e accessibilità" (scala 1:10.000)
- Tav.A 2.2 "Sottoservizi, acquedotto e fognature" (scala 1:10.000)
- Tav.A 2.3 "Estratti P.T.R.C."
- Tav.A 2.4 "Estratti P.T.C.P."
- Tav.A 2.5 "Vincoli e tutele" (scala 1:10.000)
- Tav.A 2.6 "Mosaico strumenti urbanistici" (scala 1:10.000)
- Tav.A 2.7 "Accessi, aree di sosta ed attività sportivo-ricreativo ricettive" (scala 1:10.000)

#### Sez.3 - Substrato e usi del suolo

- Tav.A 3.1 "Geomorfologia" (scala 1:10.000)
- Tav.A 3.2 "Geolitologia" (scala 1:10.000)
- Tav.A 3.3 "Idrogeologia" (scala 1:10.000)
- Tav.A 3.4 "Carta dei suoli" (scala 1:10.000)
- Tav.A 3.5 "Uso del suolo" (scala 1:10.000)
- Tav.A 3.6 "Classificazione agronomica dei suoli" (scala 1:10.000)
- Tav.A 3.7 "Usi agricoli e colture in atto" (scala 1:10.000)

#### Sez.4 – Ecologia e paesaggio

- Tav.A 4.1 "Carta della Biopotenzialità Territoriale" (scala 1:10.000)
- Tav.A 4.2 "Principali specie animali nelle diverse tipologie ambientali" (scala 1:10.000)
- Tav.A 4.3 "Localizzazione ed elementi del sistema vegetale" (scala 1:10.000)
- Tav.A 4.4 "Rilevanze storico-culturali" (scale 1:10.000)
- Tav.A 4.5 "Elementi percettivi di pregio e detrattori" (scala 1:10.000)
- Tav.A 4.6 "Semplificazione del paesaggio agrario" (scala 1:10.000)



- Tav.A 4.7 "Macrodinamiche dei sistemi agricolo e vegetale" (scala 1:10.000)
- Tav.A 4.8 "Dinamiche del sistema insediativo" (scala 1:10.000)
- Tav.A 4.9 "Macro elementi di pressione antropica (scala 1:22.0000)
- Tav.A.4.10 "Sintesi pressioni antropiche" (scala 1:22.0000)

### **Elaborati di progetto**

- Tav.P 1 "Classificazione delle zone di Parco e pre-Parco – base C.T.R." (scala 1:10.000)
- Tav.P 1.1 "Classificazione delle zone di Parco e pre-Parco – base Ortofoto 2006/'07" (scala 1:10.000)
- Tav.P 2 "Itinerari e percorsi di progetto" (scala 1:10.000)
- Tav.P 3 "Individuazione delle aree a gestione particolare e di proprietà comunale" (1:10.000)
- Tav.P 4 "Interventi di progetto" (scala 1.10.000)
- Tav.P 5 "Interventi prioritari" (scala 1:10.000)
- Tav.P 6 "Aree da espropriare" (scala 1:10.000)

### **Art. 3 – Validità ed efficacia del Piano Ambientale.**

Il Piano Ambientale precisa il perimetro delle aree del "Parco dei laghi della Vallata" e del rispettivo ambito di pre-parco, ai sensi dell'Art.9 della L.R.40/198, e le presenti Norme di Attuazione ne determinano il quadro di riferimento prescrittivo e di Indirizzo.

Il Piano Ambientale entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'Art.27 della L.R.40/1984, e i vincoli e le limitazioni da esso introdotti comportano l'automatica variazione degli strumenti urbanistici in vigore e dei relativi elaborati che continueranno ad essere applicati per le parti non in contrasto, ai sensi dell'ultimo comma dell'Art.10, della L.R.40/1984.

Per l'adeguamento degli elaborati di P.R.G., ove non si adotti una Variante contestuale al P.A., valgono i termini di cui al successivo Art.24.2.

Nell'interpretazione dei diversi elaborati del Piano Ambientale prevalgono le prescrizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione su quelle contenute negli elaborati grafici. Nei casi di difformità fra gli elaborati grafici prevalgono le indicazioni delle tavole con previsioni di maggior dettaglio.

### **Art. 4 – Modalità di attuazione del Piano Ambientale.**

Nel rispetto delle previsioni e delle priorità di intervento definite dal piano finanziario di massima (Art.9 della L.R.40/1984), il Piano Ambientale viene attuato dall'Gestore mediante Programmi Biennali di attuazione, ai sensi dell'Art.25, della L.R.40/1984, costituiti dai seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa descrittiva degli interventi da avviare nel periodo considerato, delle relative modalità e tempi di attuazione/esecuzione;
- b) documentazione cartografica inerente la descrizione e localizzazione degli interventi;
- c) eventuali norme di attuazione specifiche relative agli interventi;
- d) ricognizione della proprietà delle aree catastali interessate e previsioni espropriative o bozza delle convenzioni o disciplinari d'uso con le proprietà delle aree e/o dei beni interessati dalla realizzazione delle opere;
- e) documentazione relativa alla cessione in proprietà o in uso all'Ente Parco di aree di particolare valore ambientale ove rispetto ad esse il Piano Ambientale non consenta lo svolgimento di attività economiche;
- f) piano finanziario con l'indicazione delle spese a carico del Gestore, degli enti e/o privati interessati, nonché delle fonti di finanziamento pubbliche e private che si ritiene di attivare per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione del Programma.



I Programmi Biennali potranno essere attuati anche per stralci/step funzionali ed in ogni caso dovranno perseguire prioritariamente gli interventi finalizzati al risanamento della qualità delle acque.

Il Gestore del Parco realizza gli interventi previsti dai Programmi Biennali direttamente ovvero concordando e promuovendone l'attuazione congiuntamente ad altri Enti pubblici o privati, a tal fine il Programma Biennale individua quali opere ed interventi vadano eventualmente realizzati attraverso gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge n. 142/1990 e dell'articolo 26 della legge n. 394/1991.

L'attuazione delle previsioni dei Programmi Biennali di attuazione sarà verificata, in termini di relazione tra dati di partenza e risultati ottenuti per i diversi settori d'interesse, dal Programma di Monitoraggio previsto tra le azioni prioritarie di Attivazione del Parco.

## **Art.5 – Varianti al Piano Ambientale.**

Il Piano Ambientale dovrà essere approfondito, acquisendo dati ulteriori rispetto a quelli oggi disponibili, riguardo ai seguenti aspetti:

- a. Acque - Dinamiche biologiche in corso del sistema delle acque, individuazione dei principali fattori di degrado ed attuazione delle relative sperimentazioni;
- b. Fauna - Censimento e raccolta dati sulle presenze faunistiche indicative della qualità dell'habitat e sulle loro dinamiche, con particolare attenzione al tema dell'equilibrio tra insetti e loro predatori naturali;
- c. Flora - Censimento e approfondimento fitosociologico sul sistema floristico, sulle dinamiche in corso e sugli interventi auspicabili;
- d. Agricoltura – Inventario e caratterizzazione dettagliata delle varietà orticole e frutticole, delle tecniche colturali e dei saperi empirici storicamente e attualmente diffusi. Studi e sperimentazioni sulle colture orticole con particolare riferimento ad un orientamento colturale biologico. Approfondimento dei legami di filiera e delle possibili integrazioni con il settore enogastronomico e turistico;
- e. Ricettività diffusa - Studi e sperimentazioni sul coordinamento, incentivazione e regolamentazione del sistema ricettivo alberghiero ed extralberghiero diffuso;
- f. Beni storico-culturali e paesaggistici - Censimento degli insediamenti, edifici, manufatti, percorsi, sistemazioni agrarie tradizionali di pregio nelle loro attuali condizioni di uso e integrità, censimento e classificazione degli elementi detrattori e/o estranei al paesaggio locale da rimuovere o mascherare/mitigare, indicando le priorità di intervento.

Le modalità di approvazione delle Varianti al Piano Ambientale sono analoghe a quelle di approvazione dello stesso, ai sensi dell'Art.27 della L.R.40/1984.

## **Art. 6 – Strumenti di incentivazione.**

L'Ente Parco definisce attraverso i Programmi Biennali le forme di aiuto e incentivazione, in relazione alle disponibilità finanziarie del proprio bilancio, per la promozione e lo sviluppo degli Obiettivi del Piano ambientale e, mediante apposita formulazione di convenzioni e/o di bandi pubblici, provvede all'erogazione di:

- a) incentivi finalizzati a promuovere azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi del Piano;
- b) forme di incentivo e/o compensazioni/crediti edilizi, nei limiti delle previsioni del vigente P.R.G., previo apposito accordo/convenzionamento urbanistico con il comune, per eventuali limitazioni d'uso, cessioni e riduzioni di reddito delle proprietà e/o dei beni derivanti dalle azioni di tutela previste;
- c) contributi finalizzati al coinvolgimento di associazioni, enti, istituzioni ed altri soggetti nella gestione ed attuazione del Piano nonché alla promozione delle attività economiche compatibili e dei loro prodotti e servizi.



Pur essendo prioritari gli interventi interni al perimetro del parco e secondariamente del pre-parco, gli incentivi, i contributi e le compensazioni di cui al comma precedente potranno essere assegnati anche ad attività o progetti esterni a detti perimetri purché tali attività e progetti siano strettamente funzionali al conseguimento degli obiettivi del Piano Ambientale e coerenti con i contenuti e le previsioni del Programma Finanziario e del Programma Biennale di Attuazione del Parco.

A titolo esemplificativo tali strumenti concorreranno:

- a) alla salvaguardia dalle condizioni di degrado indotte dall'abbandono degli elementi che concorrono a caratterizzare il paesaggio agrario, nonché al potenziamento dei corridoi ecologici e degli habitat di interesse comunitario, ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- b) alle azioni rivolte alla conservazione, recupero e valorizzazione degli elementi del paesaggio agrario;
- c) all'acquisizione ed organizzazione delle aree pubbliche destinate alla realizzazione del sistema delle connessioni anche attraverso accordi di programma finalizzati alla stesura di progetti esecutivi e/o all'attuazione del progetto;
- d) allo sviluppo di forme di agricoltura ecosostenibili e compatibili con le esigenze di tutela dei siti di interesse naturalistico e di valorizzazione del paesaggio agrario;
- e) alla incentivazione di microprogetti dimostrativi di valorizzazione faunistica e di miglioramento ambientale e alla promozione di Piani agroambientali di intervento coordinati anche tra più aziende agricole contermini insediate all'interno del Parco o interessate ad operare in coordinamento con esso;
- g) agli oneri derivanti dalla manutenzione e formazione di corridoi ecologici nelle zone agricole;
- h) a promuovere e incentivare gli interventi turistico-ricettivi che restaurino il patrimonio edilizio storico.

## **Art. 7 – Coordinamento istituzionale.**

In attuazione del Piano Ambientale l'Ente Parco promuove l'integrazione e il coordinamento delle azioni di competenza dell'Autorità di Bacino, delle autorità degli A.T.O. (ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato), dei consorzi di bonifica dei bacini afferenti il territorio del Parco, di concerto con gli uffici statali, regionali e provinciali aventi competenza territoriale sulle aree in questione, ai fini della tutela dell'ambiente con particolare riferimento ai siti di importanza comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, alle zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e alla manutenzione dei corsi d'acqua e delle aree di pregio naturalistico nonché al ripristino delle aree degradate.

Per l'attuazione dei Programmi Biennali l'Ente Parco persegue gli accordi di programma con le Province, la Regione, il Ministero dell'Ambiente, i Comuni, le autorità degli A.T.O. (ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato) e gli altri soggetti pubblici competenti, ai sensi dell'articolo 26 della legge n.394/1991 e dell'articolo 27 della legge n.142/1990, per il coordinamento delle azioni di tutela e per definire, con le stesse aziende ed imprese interessate, politiche di adeguamento alle previsioni del Piano Ambientale.

## **Art. 8 - Regolamento del Parco.**

Al fine di semplificare, accorpare e rendere omogenee le norme relative alle attività ammesse nell'ambito del Parco e del pre-parco, entro 180 gg. dall'approvazione del Piano Ambientale i due comuni interessati approvano il Regolamento del Parco ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, con riferimento ai contenuti previsti all'articolo 11 della legge n. 394/1991 e ricomprendendo gli aspetti edilizi, urbanistici e gli strumenti perequativi introdotti dallo strumento urbanistico vigente ai sensi della L.R.11/2004 (compensazione e credito edilizio).



Tale Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco e dovrà essere successivamente adeguato ai Programmi Biennali di Attuazione, all'acquisizione di nuovi dati, studi e progetti e alle esigenze derivanti dalla prassi gestionale.

## **Art. 9 - Classificazione delle zone di Parco e ambito a pre-parco.**

Ai sensi degli articoli 9, 11 e sgg. della L.R.40/1984, il territorio del Parco dei laghi della Vallata è suddiviso nelle seguenti zone (Tav.P 1):

- A - Zone di riserva naturale orientata (Art.14, L.R.40/1984);
- B.1 - Zone di riserva naturale speciale (Art.15, L.R.40/1984) – fasce riparie e macchie boscate;
- B.2 - Zone di riserva naturale speciale (Art.15, L.R.40/1984) – bacini lacuali;
- C - Zone a destinazione agricola (Art.16, L.R.40/1984);
- D - Zone di penetrazione (Art.17, L.R.40/1984).

All'esterno del limite del Parco è definito un ambito di "pre-parco di sviluppo controllato", ai sensi dell'Art.4 della L.R.40/1984, finalizzato a ridurre le pressioni sull'habitat lacustre e a limitare le attività in contrasto con i fini istituzionali del Parco.

All'interno di tali zone il Piano Ambientale definisce degli "Ambiti a gestione Speciale" (AGS), in corrispondenza della previsione di particolari ambiti di riqualificazione (strutture turistiche in disuso o da riqualificare), o di ambiti destinati alla fruizione pubblica (zone a verde attrezzato, ambiti per l'osservazione naturalistica, spazi per attività didattiche o culturali all'aperto, etc.), normati mediante specifiche schede normative di progetto.

Gli eventuali elementi puntuali strettamente connessi con il Parco, anche se esterni a tali perimetri, saranno specificatamente indicati negli elaborati di progetto o in specifiche indicazioni normative.

## **Art. 10 - Vincoli, tutele e S.I.C.**

Nell'ambito del Parco e pre-parco sono presenti i seguenti Vincoli:

1. vincolo paesaggistico ex 1497/1939 – Decreto Ministeriale 25 agosto 1965. "dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona panoramica sita in Comune di Revine-Lago (Treviso)";
2. vincolo paesaggistico ex 1497/1939 - Decreto Ministeriale 12 maggio 1967 "dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei laghi di Lago e S.Maria sita nel territorio del comune di Tarzo (Treviso)";
3. vincolo paesaggistico art. 142 lett. b) D.Lgs. 42/2004 "i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi";
4. vincolo paesaggistico art. 142 lett. c) D.Lgs. 42/2004 "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna", relativo al canale La Tajada;
5. vincolo paesaggistico art. 142 lett. g) D.Lgs. 42/2004 "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227";
6. vincolo paesaggistico art. 142 lett. m) D.Lgs. 42/2004 – "zone di interesse archeologico";
7. vincolo archeologico individuato dal D.M. 3 dicembre 1991, ai sensi dell'art. 1 L. 1089/1939
8. vincolo monumentale ex 1089/1939 (D.Lgs. 42/2004 - art. 10) "Canonica Lago";
9. vincolo idrogeologico-forestale (R.D. 3267/1923);



10. rischio sismico - i comuni di Revine Lago e Tarzo ricadono all'interno della classe 2 del D.P.C.M. n. 3274/2003;
11. centri storici individuati dall'Atlante del Centri Storici del Veneto;
12. Piano d'Area delle Prealpi Vittoriesi e Alta Marca (Adozione: Dgr 3855 del 13/12/2005 – pubbl. su Bur n. 7 del 20/01/2006);
13. individuazione degli Ambiti Naturalistici di Livello Regionale (ex PTRC 1992, tav. 2);
14. Individuazione delle zone umide (ex PTRC 1992, tav. 2);
15. aree soggette a pericolosità idraulica di classe P1 definite dal PAI;
16. fasce di rispetto della viabilità;
17. fasce di rispetto cimiteriali;
18. depuratori e relative fasce di rispetto;
19. pozzi di prelievo idropotabile e relative fasce di rispetto;
20. impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
21. S.I.C. IT3240014 "Laghi di Revine".

Per le aree soggette a uno o più dei vincoli sopra richiamati vale la specifica normativa di riferimento.

Per il Sito di Interesse Comunitario "Laghi di Revine" (S.I.C. IT3240014), le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e le relative disposizioni regionali di attuazione, dettano procedure finalizzate alla conservazione degli habitat naturali di interesse comunitario e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario e alla costituzione della rete ecologica europea denominata "Natura 2000". In merito alla compatibilità di piani e progetti, rispetto ai siti di importanza comunitaria e alle zone di protezione speciale, designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CEE, si fa riferimento agli atti normativi emanati dalla Regione Veneto.

All'interno del Parco, ferme restando le norme statali e regionali sulla Valutazione di Impatto e Incidenza Ambientale (V.I.A., V.I.N.C.A.) derivanti dall'applicazione di specifiche norme di legge, i progetti esecutivi di opere ammesse dal Regolamento del Parco dovranno indicare e documentare in uno studio di compatibilità ambientale le possibili interferenze conseguenti all'attuazione delle trasformazioni programmate, nonché le azioni necessarie a minimizzare gli eventuali impatti derivati. È facoltà dell'Ente Parco rendere pubblici eventuali progetti di rilievo e considerare, in sede di parere, le eventuali osservazioni pervenute.

## **Art. 11 - Norme e indirizzi per gli interventi**

Le norme e indirizzi per gli interventi sono distinti in relazione alla zonazione di cui all'Art.10 e alla Tav.P.1 "Classificazione delle zone di Parco e ambito a pre-parco" e potranno essere specificati dal Regolamento del Parco.

Gli interventi ammessi e soggetti ad autorizzazione all'interno del Parco e del pre-Parco, ove non assoggettati a VInCA, dovranno essere accompagnati da uno screening preliminare che consenta di valutarne la compatibilità ambientale e di individuare e valutare gli effetti previsti e le conseguenti obbligatorie compensazioni e mitigazioni.

All'interno del Perimetro del parco non sono ammessi movimenti e asporto e riporto di terreno salvo quelli esplicitamente previsti dalle presenti norme e dal Regolamento del Parco per ragioni di sicurezza idraulica, di miglioramento naturalistico o di coltivazione.

### **A - Zone di riserva naturale orientata.**

Queste zone ricomprendono ambiti agricoli in abbandono, in parte soggetti a esondazione con i cicli di piena dei laghi, oggi in avanzato corso di rinaturazione. E' inoltre ricompreso l'ambito della sorgente carsica del "Piaveson". Si tratta di aree con vegetazione naturale da conservare o da valorizzare con possibilità di evoluzione spontanea o secondo un orientamento evolutivo che favorisca il più rapido raggiungimento di un equilibrio ambientale.



Nelle zone a riserva naturale orientata sono perseguite le seguenti finalità:

- a) tutela delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area con particolare riferimento alle zone umide e alle risorse idriche;
- b) tutela ed estensione dei siti idonei alla conservazione delle specie animali e vegetali nonché all'incremento della biodiversità, con particolare riferimento ad habitat e specie di importanza comunitaria;
- c) ripristino delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area, possibile ripristino di siepi e prati documentati da foto aeree storiche;
- d) promozione e regolamentazione della fruizione scientifica e didattica;
- e) disciplina e controllo della fruizione ricreativa in modo subordinato alle esigenze naturalistiche;
- g) incentivazione alla cessazione di eventuali attività esistenti non compatibili;
- f) mantenimento dei prati stabili mediante sfalci con asporto, al fine di contenere il rimboschimento e aumentare la varietà ecologica;
- g) controllo dell'estensione del canneto secondo modalità di intervento da sperimentarsi sul campo e precisare nel Regolamento del Parco, nel rispetto delle indicazioni di contenimento riportate in Tav.P5.

Gli interventi da attuarsi in queste zone riguardano il recupero e il miglioramento dell'assetto naturale dell'ambiente nelle sue componenti geologiche, idrologiche, faunistiche e vegetazionali, la realizzazione di azioni finalizzate al ripristino ambientale e alla reintroduzione di specie rare o estinte.

In tali ambiti non è consentita la coltivazione ed è vietata l'edificazione, con la sola eccezione dei percorsi e delle postazioni didattiche e d'avvistamento per la fauna da realizzarsi mediante l'impiego prevalente di materiali naturali e comunque non sintetici, con adeguate mascherature per l'inserimento ambientale e la quiete della fauna, in posizione sollevata dal suolo, con il piano di calpestio superiore alla quota massima di esondazione e realizzati con modalità facilmente reversibili.

Ogni altro intervento legato a scopi manutentivi o scientifici, ad esclusione delle necessarie opere idrauliche da realizzarsi comunque con le modalità dell'ingegneria naturalistica, dovrà prevedere modalità e strutture reversibili di carattere temporaneo e il successivo ripristino dei luoghi.

Sono inoltre vietati i cambiamenti d'uso del territorio, dei manufatti e delle strutture fondiarie esistenti, salvo quelli finalizzati al conseguimento delle finalità sopra descritte per le zone a riserva naturale orientata.

Eventuali alterazioni del suolo e della copertura vegetale dovranno essere ripristinate e saranno soggette a sanzione.

In tali zone non è ammessa la realizzazione di recinzioni ad eccezione di quelle strettamente funzionali all'attività dell'Ente Parco o derivante da ineludibili esigenze di tutela della pubblica incolumità.

## **B1 - Zone di riserva naturale speciale (fasce riparie e macchie boscate)**

Le zone di riserva naturale speciale di tipo B1 corrispondono alla fascia di terreno perimetrale agli specchi lacustri dove prevalgono gli usi a prateria e la vegetazione ripariale, in grande parte si tratta di aree spondali umide, soggette a ciclica esondazione e scarsamente coltivate.

Nelle zone di riserva naturale speciale riferite alle fasce riparie e alle macchie boscate sono perseguite le seguenti finalità:

- a) mantenimento delle macchie boscate e delle formazioni vegetazionali riparie esistenti;
- b) ripristino delle siepi e dei filari in particolare lungo i fossi e le scoline esistenti;
- c) miglioramento dell'assetto naturalistico e paesaggistico dell'area;
- d) creazione di ambienti idonei al ripopolamento e conservazione delle specie animali e vegetali;



- e) mantenimento delle pratiche colturali tradizionali destinate prevalentemente all'autoproduzione e all'integrazione del reddito, in particolar modo delle piantate tipiche e delle colture orticole, orientandole a conduzione di tipo biologico ed eco-compatibile;
- f) per le parti a oltre 30 ml dalla sponda lacustre è ammesso lo sviluppo di forme di orticoltura compatibili e biologiche, che non comportino apporti chimici;
- g) mantenimento dei capanni per il ricovero delle barche e delle strutture temporanee esistenti da riqualificarsi, se necessario, con materiali naturali e modalità eco-compatibili e reversibili, preferibilmente sollevate dal suolo;
- h) creazione di percorsi e itinerari, aree di sosta e osservazione per l'escursionismo naturalistico, lo sport e il tempo libero;
- i) creazione di accessi all'acqua e approdi di uso pubblico;
- j) creazione di aree verdi attrezzate di uso pubblico, con realizzazione delle strutture di servizio a una distanza non inferiore a 30 ml dalla sponda lacustre;
- k) creazione lungo i margini a contatto con appezzamenti agricoli, di fasce tampone e bacini che rallentino le acque di dilavamento e favoriscano la decantazione di parti solide in sospensione, nutrienti e inquinanti;
- l) predisposizione di incentivi per la riqualificazione delle aree compromesse e delle strutture e manufatti con impatto negativo;
- m) mantenimento dei prati mediante sfalcio con asporto e conduzione a prateria degli incolti evitando il rimboscimento spontaneo che non sia finalizzato alla creazione o rafforzamento di specifici habitat;
- n) controllo dell'estensione del canneto secondo modalità di intervento da sperimentarsi sul campo e precisare nel Regolamento del Parco nel rispetto delle indicazioni di contenimento riportate in Tav.P5.

In tali zone non è ammessa la realizzazione di nuove edificazioni, con eccezione per le strutture di cui alle precedenti lettere g), h), i), j), e non sono consentite recinzioni ad eccezione di quelle strettamente funzionali all'attività dell'Ente Parco o derivanti da strette esigenze di tutela della pubblica incolumità o specificamente autorizzate e previste dal Regolamento del Parco per limitate esigenze funzionali (protezione orti, contenimento animali domestici, e similari) in ogni caso mantenimento liberi i corridoi e i percorsi faunistici all'intorno.

## **B2 - Zone di riserva naturale speciale (bacini lacuali)**

Le zone di riserva naturale speciale di tipo B2 corrispondono ai bacini lacustri dei laghi di Lago (o di San Giorgio) e di Revine (o di Santa Maria) e ricomprendono la vegetazione spondale di tipo acquatico.

Nelle zone di riserva naturale speciale riferite ai bacini lacuali sono perseguite le seguenti finalità:

- a) controllo e miglioramento della qualità degli apporti idrici, riduzione del carico biologico e degli apporti inquinanti, verifica ed eliminazione di qualsiasi sversamento o attività inquinante;
- b) riequilibrio della vegetazione algale e contenimento della vegetazione macrofita mediante sfalcio in acqua e asporto, con esclusione di dischi rotanti o altri mezzi che rimescolino il fondale, secondo le indicazioni dei programmi di riqualificazione delle acque, tutelando gli ambiti di sviluppo delle macrofite e quelli essenziali per la fauna ittica o ornitica;
- c) sperimentazione finalizzata al miglioramento della qualità delle acque, sia in termini di approfondimenti scientifici sul funzionamento dell'ecosistema, sia mediante sperimentazioni in porzioni limitate dei laghi (riossigenazione etc.), che di regolazione artificiale delle piene;
- d) censimento e regolazione della fauna ittica, azioni di contenimento e progressiva eliminazione delle specie alloctone dannose in favore di quelle autoctone;
- e) regolazione delle attività di pesca, in accordo con i preposti enti provinciali, avendo quale fine prioritario il riequilibrio ambientale dell'ecosistema;
- f) creazione di ambienti idonei al ripopolamento e conservazione delle specie ittiche di pregio;
- g) protezione dalla navigazione di aree ambientali sensibili, promozione della navigazione a remi di tipo tradizionale, contenimento dei natanti estranei alle tradizioni locali, severa regolamentazione della navigazione con imbarcazioni a motore elettrico, ammissione di natanti a motore esclusivamente per le attività temporanee di manutenzione e sperimentazione previste dalle Azioni del Piano Ambientale;



- h) mantenimento dei capanni per il ricovero delle barche, dei pontili e delle strutture temporanee esistenti da riqualificarsi con materiali naturali e modalità eco-compatibili e reversibili;
- i) creazione di punti di osservazione o tratti di percorsi in acqua per osservazione della fauna ittica e dei volatili;
- j) promozione di attività sportive e di balneazione non impattanti con l'ecosistema secondo adeguate modalità e regolazioni temporali;
- k) creazione di accessi all'acqua e approdi di uso pubblico nei principali punti di accesso indicati negli elaborati di progetto.

In tali zone non è ammessa la realizzazione di nuove edificazioni, con eccezione per le strutture di cui alle precedenti lettere h), i), k), e non sono consentite recinzioni o barriere ad eccezione di quelle salvo quelle temporanee necessarie per lavori regolarmente autorizzati o sperimentazioni scientifiche.

### **C - Zone a destinazione agricola**

All'interno dell'ambito del parco, per tali zone:

- è consentito il mantenimento e la riqualificazione dei fabbricati e manufatti esistenti e regolarmente assentiti;
- non sono consentite nuove edificazioni.

Nelle zone agricole sono consentiti unicamente i seguenti interventi sull'assetto dei suoli:

- variazione del profilo del terreno finalizzato alla ricostituzione dell'originaria organizzazione idraulica e dei caratteri significativi del paesaggio individuati negli elaborati di piano o conseguenti alle previste Azioni;
- modeste variazioni del profilo originario del terreno qualora finalizzate ad opere di pubblico interesse e funzionalmente collegate con le infrastrutture del Parco (es. percorsi ciclo-pedonali, passerelle, etc.) o di mascheramento di manufatti esistenti, previa autorizzazione da parte dell'Ente Parco;
- formazione di bacini di decantazione delle acque di dilavamento lungo le fasce ripariali, le zone di riserva naturale speciale e gli ambiti di pre parco, secondo le modalità indicate dall'Ente Parco;
- pratiche di conduzione agricola dei fondi coerenti con le previsioni del presente Piano Ambientale.

Ogni diverso intervento di modifica dello stato dei suoli sarà soggetto a sanzione e dovrà essere ripristinato a cura e spese del proprietario dei terreni interessati.

Nelle zone agricole sono promosse e incentivate le seguenti finalità:

- a) sviluppare forme di agricoltura compatibili, comprese le attività di turismo rurale e i servizi ambientali e ricreativi;
- b) salvaguardare e valorizzare gli elementi riconducibili alla struttura fondiaria tradizionale, quali la viabilità interpodereale, le sistemazioni a cavino, a piantata, gli elementi dell'edilizia spontanea rurale, quali capitelli, edicole, fontane etc.;
- c) conservare, migliorare ed estendere il sistema di fossi e siepi campestri;
- d) conservare e migliorare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio in armonia con le esigenze dell'attività agricola;
- e) promuovere e sviluppare le produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali, con particolare riguardo ai prodotti locali tipici e ai prodotti a denominazione protetta comunitaria;
- f) promuovere per le attività produttive esistenti non compatibili con tali finalità, incentivi e programmi per la cessazione, riconversione ad uso compatibile o rilocalizzazione.

Nelle zone agricole si dovrà favorire lo sviluppo di forme di agricoltura compatibili con le seguenti finalità:

- orientare l'attività agricola al metodo di produzione biologico o, qualora non sussistano le condizioni, all'agricoltura integrata, in modo da ridurre sensibilmente il rilascio di nutrienti e di fitofarmaci nell'ambiente;
- promuovere i prodotti tipici locali ed in particolar modo tutti quei prodotti iscritti in "Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali", valorizzando il legame prodotto – area naturale protetta;



- favorire l'incremento della biodiversità degli agro-ecosistemi, attraverso l'impianto di siepi e filari lungo i fossi e gli allineamenti tradizionali preesistenti;
- salvaguardare gli elementi qualificanti del paesaggio agrario, quali le sistemazioni a cavino, le piantate, gli alberi monumentali o esemplari sanzionando quelle lavorazioni, dissodamenti e arature che per l'eccessiva prossimità e/o ciclicità compromettano tali elementi del paesaggio;
- favorire l'accesso ai contributi e alle agevolazioni finanziarie previste dalle norme in materia di agricoltura, ambiente e turismo rurale;
- favorire la diversificazione degli ordinamenti produttivi, con l'avvio di progetti pilota incentrati sulla produzione di fonti energetiche e materiali rinnovabili.

In tali zone sono consentite le recinzioni unicamente se di limitata estensione e a seguito di comprovate esigenze funzionali (protezione di orti, animali o similari) da realizzarsi con siepi associate a reti o materiali naturali, senza creare ostacolo al transito della fauna locale all'intorno. La loro realizzazione sarà concessa a tempo determinato per periodi eventualmente rinnovabili con obbligo di rimozione al cessare dell'attività per le quali erano state richieste.

## D - Zone di penetrazione

Le zone di penetrazione corrispondono ad ambiti esistenti interessati prevalentemente da strutture ricettive e di ristorazione sottoutilizzate o in abbandono/degrado che necessitano di una sostanziale riqualificazione e valorizzazione. Nell'ambito del Parco sono presenti tre di tali aree, due site in comune di Revine Lago e una in Comune di Tarzo mentre ulteriori due zone di penetrazione sono di proprietà prevalentemente pubblica:

- l'insediamento archeologico didattico del "Livelet", esteso a ricomprendere la spiaggia antistante il centro storico di Lago;
- le ex scuole di Fratta di Tarzo.

Per le aree di tipo ricettivo di proprietà privata gli indirizzi del Piano Ambientale consistono nella sostituzione e riqualificazione delle strutture esistenti mantenendo sostanzialmente la destinazione turistico ricettiva integrata da attività per la ristorazione e il tempo libero. Gli interventi dovranno ridurre l'impatto insediativo mediante l'impiego di tecniche eco-sostenibili, il miglioramento della qualità architettonica, la riduzione delle altezze, l'adozione di materiali e colorazioni che si integrino nell'ambiente, l'impiego di cortine alberate e a verde che mitigano l'impatto del costruito, l'allontanamento dalla sponda delle funzioni che non richiedano un affaccio diretto sull'acqua.

Per le due zone di penetrazione di interesse pubblico la finalità principale consiste nella creazione di due punti di accesso e informazione, riferimenti per l'accoglienza turistica e la divulgazione:

- dei temi dell'ambiente locale e lacustre, per la zona delle ex scuole di Fratta Tarzo;
- della storia dei luoghi, antica e recente, per il centro del "Livelet".

A queste potranno essere integrate altre funzioni compatibili di promozione del Parco e lo svolgimento di eventi e manifestazioni pubbliche.

Tali zone sono tutte interessate da Ambiti a Gestione Particolare (AGP) regolati ciascuno da una specifica scheda normativa di progetto.

E' sempre ammesso, anche se non specificamente previsto nelle schede di progetto, l'impiego degli strumenti perequativi e del credito edilizio per il trasferimento all'esterno del Parco di quota parte delle volumetrie presenti, ove questo sia compatibile con il vigente P.R.G..

In tali zone sono ammesse unicamente le recinzioni di pertinenza dei fabbricati, realizzate nel rispetto delle indicazioni del Regolamento del Parco, mantenendo liberi i corridoi e percorsi faunistici all'intorno e non ostacolando i percorsi e le previsioni di progetto riportate negli elaborati di progetto del Piano Ambientale.



## **Zone di Pre-parco a sviluppo controllato**

Il Piano Ambientale individua una zona di pre-parco a sviluppo controllato (Tav.P 1) nella quale per le zone a destinazione insediativa e a servizi si applicano le previsioni dei vigenti P.R.G., previo parere dell'Ente Parco, con le seguenti ulteriori e prevalenti direttive e prescrizioni:

- Per gli interventi sull'edificato il Regolamento del Parco potrà precisare interventi utili per un migliore inserimento ambientale e paesaggistico, quali ad esempio: particolari dotazioni tecnologiche o accorgimenti costruttivi con effetto sulla riduzione dell'impatto sull'ambiente; il mantenimento di elementi caratterizzanti e l'eliminazione di elementi in contrasto con il contesto ambientale e paesaggistico; la migliore collocazione di antenne, parabole, impianti tecnici, pannelli solari e fotovoltaici ai fini della tutela paesaggistica dei borghi e dei fabbricati storici; la creazione di mascherature a verde etc.;
- Per gli interventi sulle formazioni arboree, arbustive, prative e gli esemplari arborei di grandi dimensioni, fino all'entrata in vigore del Regolamento del Parco sono ammessi unicamente interventi conservativi per fatte salve ragioni di igiene o incolumità pubblica;
- E' vietata l'alterazione dell'andamento dei suoli;
- E' vietato l'interramento di fossi e scoline o l'eliminazione di siepe e filari esistenti.

Fatta eccezione per le puntuali previsioni degli Ambiti a Gestione Particolare (A.G.P.), nelle zone agricole di Pre-parco non è consentita la nuova edificazione e per l'edificato esistente sono ammissibili unicamente ampliamenti a fini di adeguamento igienico-sanitario e le azioni di riqualificazione di superfetazioni e manufatti impropri.

Nelle zone agricole del pre-parco, per le quali si fa rinvio all'Art.22, i programmi biennali di attuazione preciseranno i tempi, le modalità e le opportunità per la graduale adesione ai protocolli di agricoltura di lotta integrata e biologica oltre alle azioni di promozione per la piantumazione di siepi e filari che ricostituiscano il tradizionale disegno dei suoli, come riscontrabile nelle carte e foto aeree storiche. Gli interventi agrari nell'area di pre-parco dovranno conservare e consolidare le siepi, i filari e le formazioni arboree all'intorno.

Fatte salve le previsioni del P.R.G. per le zone residenziali e a servizi, nelle zone di pre-parco sono consentite le recinzioni unicamente se di limitata estensione e a seguito di comprovate esigenze funzionali (protezione di orti, animali o similari), da realizzarsi con siepi associate a reti o materiali naturali, senza creare ostacolo al transito della fauna locale all'intorno.

Nelle zone di Pre-parco dovrà essere rispettato quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque e dai relativi regolamenti di attuazione con particolare riferimento a quanto riferito alla "Tutela delle Aree di pertinenza dei corpi idrici" (Art.16 delle NTA del P.T.A.).

## **Ambiti a Gestione Particolare (A.G.P.)**

Il Piano Ambientale definisce le Aree a Gestione Particolare (A.G.P., Tav. P 3) regolate da specifiche schede normative.

Di tali Aree a gestione Particolare:

- 1) cinque corrispondono alle Zone di penetrazione di cui al punto precedente (AGP1-R, AGP3-R, AGP3.1-R, AGP6-R, AGP3-T, AGP4-T), con una prevalente destinazione ad attrezzature d'interesse comune e ricettive;
- 2) le rimanenti quattro interne al Parco (AGP2-R, AGP4-R, AGP1-T, AGP2-T) hanno destinazione di uso pubblico;



3) un'ulteriore area (AGP5-R) è interna all'ambito a pre-parco ad est dei laghi ed ha destinazione prevalentemente ricettiva.

Per le A.G.P. e destinazione pubblica, in coerenza con gli indirizzi per la Zona di appartenenza (zone di riserva naturale orientata o speciale, zone agricole), le destinazioni funzionali di interesse pubblico ritenute compatibili con le finalità del Piano Ambientale sono le seguenti:

- a) parco urbano;
- b) spazi per gioco e sport all'aperto;
- c) spazi attrezzati per attività ludiche da occuparsi in periodi saltuari;
- d) funzioni connesse con gli obiettivi e le finalità del Piano Ambientale;
- e) impianti e bacini di fitodepurazione.

In ogni caso le eventuali strutture di supporto, di altezza massima 4 ml, realizzate con materiali che si integrino nell'ambiente naturale e facilmente rimovibili/reversibili, dovranno essere poste ad una distanza di almeno 30 ml dalla sponda lacuale, con eccezione per i previsti percorsi, i punti di sosta e di osservazione.

Negli A.G.P. potranno essere realizzate recinzioni unicamente se di stretta pertinenza dei fabbricati, ad una distanza di almeno 30 ml dalla sponda lacustre, mantenendo in ogni caso degli adeguati corridoi e percorsi faunistici all'intorno e non ostacolando i percorsi e le previsioni di progetto riportate negli elaborati di progetto del Piano Ambientale.

## **Art. 12 - Sistema delle connessioni.**

### **12.1 - Viabilità primaria e secondaria**

La viabilità compresa nel territorio del Parco e del pre-parco è considerata, nel suo complesso, di rilevante interesse paesaggistico ed ambientale in rapporto ai centri storici o di antica formazione, al paesaggio fluviale e agrario, agli insediamenti rurali e alla morfologia e orografia del Parco e come tale dovrà essere mantenuta e valorizzata.

Nelle zone di riserva naturale orientata e speciale non è ammessa la realizzazione di nuova viabilità carrabile ovvero l'asfaltatura, comunque realizzata, della viabilità esistente sterrata.

Per la viabilità primaria e secondaria vale la seguente disciplina:

- a) Nelle fasce laterali sottoposte a vincolo stradale ai sensi della normativa vigente e interne ai limiti del Parco, non è ammessa alcuna nuova edificazione;
- b) all'interno dell'ambito a Parco e di pre-parco non è ammessa, ai sensi dell'articolo 23 del nuovo codice della strada, la posa in opera di cartelli pubblicitari stradali come definiti al titolo II, paragrafo III, articoli 47 e segg. del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- c) è ammessa lungo gli assi stradali l'installazione di cartelli indicatori e segnali stradali di tipo unificato da definirsi nel Regolamento del Parco;
- d) non è ammesso il tombinamento dei fossi laterali pertinenti il corpo stradale fatta salva la realizzazione di accessi strettamente necessari alla residenza e/o allo svolgimento di attività ove risulti dimostrata l'impossibilità di usufruire degli accessi esistenti, con sezioni adeguate e materiali e tipologie non in contrasto con il contesto;
- e) è ammessa la razionalizzazione del percorso stradale, la creazione di accessi ed incroci attrezzati, il miglioramento delle caratteristiche geometriche delle sezioni critiche, ecc., purché non ne derivino significative variazioni agli andamenti plano-altimetrici;
- f) è ammessa la realizzazione di impianti di illuminazione purché inseriti in opere pubbliche o di interesse pubblico e corredati da uno studio che verifichi e limiti l'impatto delle sorgenti luminose sul sistema ambientale e la compatibilità delle nuove strutture con il contesto paesaggistico, in modo da garantire l'assenza di significative interferenze sulle componenti ambientali e sulla percezione del paesaggio,



- previa autorizzazione dell'Ente Parco nel rispetto delle indicazioni del Regolamento del Parco circa le tipologie impiegabili;
- g) ogni intervento dovrà essere corredato di progetto di sistemazione paesaggistico-ambientale con particolare riferimento alla individuazione di adeguati corridoi faunistici;
  - h) lungo la viabilità principale dovranno essere individuati e realizzate in concertazione con l'Ente proprietario dei punti d attraversamento faunistico adeguatamente protetti e/o segnalati;
  - i) per le nuove superfici carrabili pavimentate dovranno essere previsti dispositivi di disoleazione delle acque di prima pioggia.

### **13.2 - Sentieri, percorsi ciclo-pedonali, viabilità interpodereale.**

Oltre alla rete principale costituita dalla viabilità carrabile primaria e da quella secondaria a valenza storico-ambientale, il Piano Ambientale prevede la formazione e realizzazione di una rete di percorsi minori quali sentieri per le escursioni, naturalistici e didattici, e percorsi ciclo-pedonali che utilizzino tracciati esistenti o di nuova esecuzione purchè aventi caratteristiche di compatibilità sotto il profilo paesaggistico ed ambientale.

L'Ente Parco coordina gli interventi necessari all'uso pubblico dei sentieri e percorsi ciclo-pedonali individuando le aree sottoposte a servitù pubblica e/o predisponendo gli strumenti finanziari necessari al conseguimento degli obiettivi del presente comma.

La rete dei sentieri e dei percorsi, come sopra individuata, dovrà essere articolata secondo le indicazioni di cui alle Tavv. P2 e P4.

Sono di prioritario interesse gli interventi di completamento dell'anello ciclopedonale circumlacuale, da realizzarsi anche per stralci funzionali, in modo da poter in seguito riservare i percorsi più prossimi alle sponde alla definizione di un itinerario circumlacuale esclusivamente pedonale con funzioni escursionistico-naturalistiche.

Sulla sponda in Comune di Revine-Lago, accanto al percorso ciclopedonale dovranno essere valorizzate le tracce del rilevato ferroviario della prima guerra mondiale indicate negli elaborati di progetto.

All'interno delle aree ricomprese nel perimetro del Parco l'assetto viario interpodereale, ove abbia conservato le sue caratteristiche tradizionali, è salvaguardato vietando:

- a) le modifiche di qualsiasi natura che alterino gli andamenti plano-altimetrici della viabilità stessa, fatte salve le normali operazioni di manutenzione al reticolo stradale interpodereale esistente;
- b) la realizzazione di pavimentazioni impermeabili;
- c) la chiusura dei fossi di guardia al reticolo stradale;
- d) l'eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva, fatta salva la corretta manutenzione e gli interventi autorizzati per ragioni di igiene ambientale.

I percorsi ciclopedonali devono essere realizzati principalmente consolidando i tracciati esistenti con modesti movimenti di terra (scavi e riporti), seguendo l'andamento naturale del terreno e realizzando all'occorrenza modeste canalette per lo sgrondo delle acque e la messa a dimora di specie arboree ed arbustive, secondo tipologie d'impianto tradizionali.

Nell'ambito di Parco e pre-parco è generalmente esclusa la realizzazione di sottofondi e fondazioni, salvo particolari esigenze tecniche non diversamente soddisficibili.

Sono comunque possibili:

- interventi di variazione del profilo del terreno qualora finalizzati all'esecuzione di opere per la ricostituzione dell'originaria organizzazione idraulica e dei caratteri significativi del paesaggio individuati negli elaborati di piano o in attuazione delle Azioni previste;
- modeste variazioni del profilo originario del terreno qualora finalizzate ad opere di pubblico interesse e funzionalmente collegate con le infrastrutture esistenti (es. percorsi ciclo-pedonali, passerelle, ecc.) ed autorizzate dall'Ente Parco.



### **12.3 - Accessi al Parco**

Le TAVV. A 2.1, A 2.7 e P4 individuano un sistema organico di punti di accesso al Parco e di aree a parcheggio che gli strumenti urbanistici dei Comuni interessati, in sede di adeguamento al Piano Ambientale, dovranno recepire.

Nelle immediate vicinanze, ove il contesto ambientale lo consenta, potranno essere localizzate aree attrezzate per la sosta ed il tempo libero alberate con specie arboree ed arbustive autoctone.

All'interno del perimetro del parco e del pre-parco è escluso l'uso di conglomerato bituminoso o cementizio nella pavimentazione salvo che per i tratti già esistenti.

Nei punti di accesso il Parco promuoverà la divulgazione/informazione didattica, scientifica, turistica e ricreativa compatibile con la finalità di favorire la fruizione sostenibile e consapevole al territorio del Parco.

Nei punti di accesso al Parco, sia principali che secondari, dovranno essere segnalati:

- 1) le peculiarità storico-ambientali e i tematismi da evidenziare in relazione all'ubicazione del Punto di Accesso;
- 2) le interrelazioni con la viabilità ciclopedonale del Parco;
- 3) l'individuazione dei manufatti ed edifici esistenti destinati alla eventuale fruizione didattica, scientifica, turistica e ricreativa.

Le opere e i parcheggi previsti dovranno essere inseriti nel contesto ambientale e paesistico e dotati di un'adeguata sistemazione a verde.

### **Art. 13 - Insediamenti di carattere storico.**

Gli edifici storici di rilevanza architettonica e paesaggistica individuati nelle tavole di progetto (Tav.A 4.4), ovvero edifici vincolati o individuati dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'Art.10, ex L.R. 24/85, costituiscono patrimonio storico-culturale-architettonico del Parco e per essi sono ammessi esclusivamente interventi derivanti dai gradi di protezione previsti negli strumenti urbanistici vigenti, con le eventuali precisazioni previste dal Regolamento del Parco; in loro carenza sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro o risanamento conservativo.

Le soluzioni in merito ai principali elementi riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione e gli elementi visibili degli impianti a rete quali punti luce, contatori del gas ed acqua, centraline per servizi tecnologici, quadri elettrici e simili in diretto rapporto visuale con gli ambiti di Parco e pre-parco, dovranno perseguire un corretto inserimento ambientale/paesaggistico, adottare soluzioni coerenti per l'intero ambito secondo quanto precisato dal Regolamento del Parco.

Dovranno essere recuperati tutti i percorsi storici di accesso ai laghi dai borghi e dai centri abitati, sia a Logo e Santa Maria, sulla sponda di revine Lago, che a Col maggiore ("Vaa dee femmene") e a Fratta (Loc. Lido di Fratta), sulla sponda del Comune di Tarzo.

### **Art. 14 - Insediamenti ad elevato impatto ambientale e detrattori del Paesaggio**

Sono insediamenti ad elevato impatto ambientale e/o elementi detrattori del paesaggio, oltre agli "Elementi detrattori" individuati in Tav.A 4.5, sia all'interno delle aree di Parco e pre-parco che nelle aree contigue, i seguenti:

- edifici destinati ad attività produttive, anche se dismessi;
- allevamenti zootecnici;
- linee elettriche, impianti di telefonia, antenne e similari.



L'assentibilità delle azioni ammesse dal Piano Ambientale in relazione alle suddette fattispecie è subordinata alla riduzione degli impatti, mediante opportune e contestuali opere di mitigazione.

Per gli insediamenti ad alto impatto ambientale e/o elementi detrattori del paesaggio come sopra individuati e non già inclusi in ambiti interessati da scheda normativa (Aree a Gestione Particolare e Zone di penetrazione), l'Ente Parco, in accordo con i Comuni interessati, potrà perseguire la conclusione di accordi di programma al fine di intraprendere le azioni di contenimento dell'impatto ambientale e paesaggistico e per concertare, con le stesse aziende e proprietà, strategie di adeguamento ed eventuale mitigazione, riconversione e/o rilocalizzazione degli impianti o fabbricati.

Gli interventi eccedenti la manutenzione e l'adeguamento degli impianti e delle strutture e le ristrutturazioni interne, sono subordinati alla stipula di apposite convenzioni con la partecipazione dell'Ente Parco.

## **Art. 15 - Fruibilità del parco e opportunità turistiche.**

La fruizione del Parco in funzione ricreativo-turistica, educativa, culturale e sociale da parte del pubblico rientra tra le finalità del Piano Ambientale.

Tutte le attività finalizzate alla fruizione e il conseguente accesso del pubblico, sono subordinate al rispetto e alla tutela delle caratteristiche storiche, monumentali, ambientali e naturalistiche proprie dello stesso.

Fatto salvo l'adempimento di quanto indicato al precedente comma, gli interventi dovranno essere finalizzati a:

- a) definire l'insieme organico delle azioni di competenza di più soggetti istituzionali al fine di pervenire alla sistemazione delle infrastrutture e delle attrezzature di servizio lungo la rete della viabilità ed i percorsi del Parco;
- b) recuperare le zone di interesse naturale alla fruibilità pubblica, ove compatibile, qualificarne gli aspetti scientifico-culturali e i relativi usi compatibili, salvaguardando quelle di maggior interesse naturalistico (Zone di riserva naturale orientata) e gestendone i flussi;
- d) incentivare la fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio, delle attrezzature, delle preesistenze di carattere storico-architettonico e paesaggistico;
- e) incentivare le attività che comportano la fruizione della natura e dello spazio aperto in modo da estendere l'uso pubblico e promuovere la massima utilizzazione del patrimonio del Parco da parte di tutti i cittadini, nel rispetto dei valori dell'ambiente naturale.

Le attività di fruizione pubblica delle aree e le modalità di svolgimento sono stabilite dal citato Regolamento del parco e da convenzioni con privati proprietari.

E' vietata all'interno del Parco e del pre-parco qualsiasi destinazione riguardante attività rumorose quali piste di autocross, motocross, competizioni fuori strada, tiro al piattello e similari.

## **Art. 16 - Reti e servizi di fognatura.**

All'interno del territorio del Parco e del pre-parco, fatti salvi gli interventi in itinere e/o già finanziati, le reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche dovranno essere realizzate separatamente dalle reti di raccolta delle acque nere provenienti da scarichi civili.

Le acque nere devono essere convogliate ad impianti di depurazione in cui sia prevista anche la rimozione dei nutrienti, eventualmente attraverso processi di fitodepurazione.

Per quanto riguarda il collettamento delle acque di origine meteorica relativo agli ambiti urbani è opportuno prevedere forme di decantamento del particolato solido mentre per le acque di dilavamento delle strade



principali è opportuno siano realizzate nei vari piani di attuazione biennali, delle opportune vasche in cui convogliare raccogliere le acque di «prima pioggia» da inviare successivamente al trattamento depurativo.

Gli scarichi industriali devono subire un preventivo trattamento per eliminare tutte le sostanze che possono mettere in crisi un impianto di trattamento delle acque reflue di tipo civile.

Nell'area del Parco non sono ammessi attraversamenti con elettrodotti o reti di adduzione di gas o carburanti, fatta salva la rete di distribuzione alla illuminazione pubblica e alle utenze locali, da eseguirsi con canalizzazioni interrato sottostrada.

L'ubicazione, il dimensionamento e la conformazione architettonica di opere complementari riguardanti le reti infrastrutturali ed aventi pubblica utilità (cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, centrali e centraline telefoniche, ecc.), sono da escludersi, in particolare nelle aree a riserva naturale orientata e speciale e in quelle dell'immediato contesto visivo.

## **Art. 17 - Viabilità e navigabilità.**

Nel territorio del Parco e del pre-parco il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e delle strade vicinali o consortili gravate da servitù di pubblico passaggio, è ammessa unicamente per i mezzi di servizio, compresi quelli necessari per assicurare l'esercizio e la manutenzione delle infrastrutture, per quelli occorrenti alle attività agricole e forestali, per l'accesso da e per la proprietà privata e per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche disciplinate dall'Ente Parco, fatte salve altre autorizzazioni compatibili con l'ambiente che potranno essere specificamente previste dal Regolamento del Parco.

E' vietata la navigazione a motore sui laghi ad eccezione dell'autorizzazione temporanea da parte dell'Ente Parco alla navigazione con imbarcazioni a motore di piccole dimensioni, appositamente regolamentata con disciplinare, per Enti e/o Associazioni che svolgano attività didattico-scientifiche o culturali e per attività di manutenzione dell'alveo e delle sponde.

L'Ente Parco definisce e delimita eventuali porzioni di lago non navigabili per ragioni di tutela ambientale.

La navigazione a remi è ammessa, compresa la navigazione di piccoli natanti a motore elettrico a basso impatto con organo propulsore schermato, autorizzati dall'Ente Parco.

Il Piano ambientale promuove e incentiva l'uso di imbarcazioni a remi di tipo tradizionale e la progressiva limitazione di imbarcazioni estranee agli usi tradizionali e in contrasto con il valore naturalistico e storico-culturale del contesto.

E' ammesso il ripristino di attracchi e pontili già esistenti con i medesimi materiali o secondo le indicazioni del regolamento del Parco, nuove strutture sono ammissibili quando rispondano ad esigenze funzionali e/o di sicurezza e rivestano carattere di pubblico interesse, purché gli interventi siano attuati con modalità rispettose dell'ambiente, correttamente inseriti nel paesaggio e facilmente reversibili, secondo le modalità precisate dal Regolamento del Parco.

La realizzazione delle opere è subordinata alla stipula di convenzione tra il richiedente e il Comune.

I nuovi attracchi e pontili dovranno essere collocati preferibilmente in zone con preesistenze o siti che non comportino sensibili interferenze con gli elementi di interesse naturalistico, secondo le modalità tradizionali, con forme essenziali, pali di sostegno in Acacia o Larice e 'cannucciato' sulla copertura, oltre alle eventuali ulteriori precisazioni del Regolamento del Parco.

Le richieste di autorizzazione dei nuovi attracchi e pontili devono essere presentate all'Ente Parco che, valutatane la compatibilità ambientale, rilascerà il parere.

L'organizzazione di manifestazioni sportive remiere è ammissibile, nel rispetto delle esigenze di tutela faunistica, previa autorizzazione dell'Ente Parco.



Le indicazioni relative alle modalità di circolazione/navigazione nel Parco dovranno essere indicate con apposita segnaletica.

## **Art. 18 - Tutela geomorfologica – livellamenti e movimenti terra – cave e discariche.**

Gli aspetti geomorfologici e geolitologici cartografati nelle Tavv. A.3.1 e A.3.2 e sgg., sono testimonianza dell'evoluzione geologica dell'ambito alluvionale di origine glaciale dei laghi e della vallata e costituiscono un sistema geologico, naturalistico e antropologico estremamente ricco e stratificato, da preservare negli elementi superstiti, pertanto gli interventi di livellamento e di movimento di terra, a qualsiasi titolo eseguiti, non dovranno alterare in alcun modo la morfologia originaria ed eventuali manomissioni incongrue saranno sanzionate e dovranno essere ripristinate a carico e spese del proprietario delle aree.

In tutto il territorio del Parco, ai fini della tutela idrogeologica del territorio e della salvaguardia della risorsa idropotabile, le sottoelencate attività sono così disciplinate:

- a) è vietata la bonifica delle aree paludose, soggette a ristagno idrico fatti salvi eventuali interventi di tutela dell'igiene e salute pubblica;
- b) è vietato il restringimento delle sezioni dei corsi d'acqua;
- c) è vietato l'interramento od altri interventi sulle risorgive esistenti, fatta salva l'esecuzione di opere finalizzate al ripristino delle portate ed alla relativa manutenzione;
- d) è vietata la copertura e/o l'asportazione delle emergenze torbose;
- e) sono vietati i movimenti terra e i miglioramenti fondiari effettuati con mezzo meccanico eccetto quelli connessi ai lavori sulle infrastrutture esistenti o consentite e l'aratura effettuata nel rispetto dei punti di cui sopra.

In particolare nella zona del Parco, ad esclusione delle operazioni consentite nelle Zone di penetrazione, sono comunque vietati i movimenti di terra ad eccezione delle coltivazioni già in atto.

Nelle zone di riserva naturale orientata è vietato eseguire qualsiasi lavoro ed opera che apporti modifiche ai caratteri geomorfologici e paesaggistici, se non quelli finalizzati all'esecuzione di opere per la ricostituzione dell'originaria organizzazione idraulica e dei caratteri significativi del paesaggio.

## **Art. 19 - Tutela idrologica e idrogeologica.**

Obiettivo prioritario del Piano Ambientale è la tutela delle risorse idriche sia superficiali che sotterranee(Tav.A3.3).

Tutti gli interventi previsti nell'area del Parco e nell'intero bacino idrografico, devono tendere al miglioramento dei caratteri qualitativi della risorsa idrica e alla conservazione e/o incremento delle quantità disponibili.

Per gli specchi lacustri sono prioritarie le attività finalizzate al miglioramento della qualità delle acque, sia attraverso il monitoraggio e miglioramento qualitativo degli apporti (fossi, scoline, acque di dilavamento, sperimentazione di riapertura delle polle sul fondo lacustre), sia attraverso la stesura di un programma di studi e sperimentazioni concrete per il miglioramento della qualità delle acque (controllo e gestione dei livelli di piena, ossigenazione, derivazione dal Piaveson di acque sul lago di S.Maria, etc.).

Si introducono le seguenti norme di salvaguardia della risorsa idrica:



- nell'area del Parco e pre-parco, in relazione alla tutela idrogeologica, non è consentita l'apertura di nuove cave o discariche, nonché l'abbandono di rifiuti;
- nell'area del Parco e pre-parco dovrà essere redatto, in collaborazione con il consorzio acquedottistico, un progetto pilota sui prelievi e l'irrigazione che preveda la formazione di un catasto aggiornato dei prelievi autorizzati, in attesa di tale studio non sono ammessi nuovi prelievi da falda e dalle acque di superficie, né nuove derivazioni, salvo il rinnovo delle autorizzazioni-concessioni in essere per massimo ulteriori 3 anni in modo subordinato al nulla osta dell'Ente Parco e fatta salva la comprovata compatibilità dal punto di vista ambientale.

Prelievi, utilizzazioni e scarichi, anche per uso domestico ed agricolo, dovranno conseguentemente essere compatibili con l'obiettivo di giungere ad una utilizzazione conservativa della risorsa idrica ed a una sua adeguata tutela, in tal senso il Piano Ambientale individua quali interventi prioritari:

- a) l'individuazione, sulla rete di canali confluenti nei laghi, dei corpi idrici sui quali non sono ammessi sversamenti di scarichi provenienti sia da aree urbanizzate che da aree artigianali e industriali e allevamenti in genere;
- b) la progettazione e la realizzazione di una adeguata rete di monitoraggio delle acque;
- c) la formazione di un bilancio idrologico ed idrogeologico del bacino idrografico afferente ai laghi;
- d) il miglioramento della qualità delle acque attraverso interventi di bioingegneria e di fitodepurazione;
- e) verifica della vulnerabilità delle acque sotterranee.

Per quanto attiene alle attività industriali ed agricole presenti all'interno del bacino si dovranno individuare le attività che possono comportare pericolo per le risorse idriche sotterranee e superficiali e le misure atte alla loro salvaguardia.

All'interno del perimetro del Parco e del pre-parco sono vietati gli interventi che comportino una riduzione dei volumi di invaso naturalmente disponibili sul terreno, con particolare riferimento ai drenaggi sotterranei.

Oltre agli interventi di recupero di scoline e fossi e gli eventuali esperimenti di liberazione delle polle sul fondo lacustre, sono indicati alcuni ulteriori interventi specifici:

- pulizia/adeguamento del canale dello Stret che collega i due laghi;
- ripristino del canale di scolo delle acque circostanti il Livelet verso il canale Tajada con impiego del ponte già esistente sotto la viabilità provinciale;
- recupero dei ponti e canali in loc. "della Frescura" a Tarzo.

### **19.1 - Spargimento liquami**

Il Piano Ambientale indirizza l'orientamento colturale verso produzioni biologiche ed eco-compatibili, per tale ragione nel territorio del Parco e del pre-parco lo spargimento di liquami zootecnici dovrà essere effettuato nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti norme in materia, di cui al P.R.R.A., con eccezione per le Zone di Parco a riserva orientata, naturale e speciale, nelle quali lo spandimento di liquami è vietato. In tutto il territorio del Parco è vietato lo spargimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione o da escavazione di canali o di fondale lacustre.

Il riuso a scopi agricoli del fango del fondo lacustre potrà essere ammesso unicamente all'interno di un progetto mirato che ne verifichi preventivamente l'assenza di inquinanti.

### **19.2 - Scarichi**

In tutto il territorio del Parco, ai fini della tutela idrogeologica del territorio e della salvaguardia della risorsa idropotabile, gli scarichi civili non collegati alle pubbliche fognature, nei corpi idrici superficiali ovvero sul suolo o negli strati superficiali del suolo, dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente. Nelle aree a riserva naturale orientata e speciale, non sono consentiti, a causa della elevata vulnerabilità del sistema idrogeologico, nuovi scarichi civili nei corpi idrici superficiali ovvero sul suolo o negli strati superficiali del suolo.



### **19.3 - Opere idrauliche e manutenzione dei laghi e dei corsi d'acqua**

Gli interventi di manutenzione nei laghi e lungo la rete idrografica a loro connessa, anche minore, devono essere rivolti alla ricostruzione o al restauro dei caratteri naturali originari, favorendo i processi di riequilibrio e di autodepurazione, oltre che al mantenimento e ripristino della rete di fossi e scoline agricole, possibilmente associate a siepi sul lato assolato.

Le tecniche di intervento devono essere riconducibili a quelle tradizionali o dell'ingegneria naturalistica.

Si applicano, inoltre, i seguenti indirizzi e prescrizioni:

- tutti gli interventi debbono tendere alla conservazione, al potenziamento e al miglioramento dell'ambiente naturale lacuale e dell'ecosistema ripariale, della qualità delle acque e del paesaggio;
- le opere tradizionali di sistemazione e regimazione idraulica, non ammissibili lungo le sponde delle Zone di riserva naturale orientata (A), sono consentite sui rimanenti tratti spondali esclusivamente nei casi in cui non sia possibile ricorrere alle tecniche di ingegneria naturalistica, nel rispetto comunque della naturale divagazione delle acque, salvaguardando le zone umide connesse;
- qualsiasi opera idraulica deve essere progettata in modo da consentire gli spostamenti della fauna ittica;
- la manutenzione delle opere di sistemazione idraulica, delle sponde o delle arginature è soggetta a preventivo parere dell'ente Parco, che può dare direttive per il rispetto della vegetazione naturale e per il recupero dell'ambiente naturale e del paesaggio;
- le escavazioni in alveo non sono consentite, salvo che per interventi di ripristino/risanamento ambientale, interventi di difesa dal rischio di esondazioni e interventi atti ad assicurare il mantenimento della capacità d'invaso, per il materiale di risulta può essere valutata l'opportunità di riuso per il rinforzo spondale;
- è vietata la trinciatura della vegetazione ripariale e di fondo alveo senza asporto dei materiali di risulta;
- è vietato il totale disboscamento di tratti spondali;
- qualora non in contrasto con esigenze strettamente idrauliche è favorita e incentivata la presenza di specie arboree e arbustive lungo le sponde lacuali e lungo i fossati, al fine di favorire l'ombreggiamento e contenere un eccessivo sviluppo della vegetazione acquatica migliorando le percezioni del paesaggio agrario.

### **Art. 20 - Tutela delle aree di interesse naturalistico, floro-faunistico e corridoi ecologici.**

Obiettivo prioritario del Piano Ambientale all'interno del Parco è la formazione di un sistema di aree che, attraverso il ripristino del manto vegetale, alterni la formazione di superfici e filari boscati con altre occupate da coticco erboso, contrastando il rimboschimento spontaneo dei coltivi in abbandono ai fini di salvaguardare i caratteri e il disegno superstiti del paesaggio agrario.

Le azioni di ripristino e di miglioramento ambientale, sia nel Parco che nel pre-parco dovranno permettere di potenziare la rete di habitat di interesse comunitario tutelata ai sensi della direttiva 92/43/CEE, in ambito agricolo il tessuto dovrà essere prioritariamente costituito da fossi, siepi e filari, pur preservando e integrando le macchie boscate esistenti.

Le modalità di intervento nei corridoi ecologici e nelle aree di interesse naturalistico sono precisate dal Regolamento del Parco.

Lungo le sponde, i corsi d'acqua, i fossi, i margini stradali e nelle aree ricadenti all'interno delle riserve naturali orientate e speciali, è vietato il controllo della vegetazione spontanea presente mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide, in ogni caso il materiale di risulta dello sfalcio dovrà essere asportato e rimosso.

In tutta l'area del Parco sono da sottoporre a tutela le aree interessate da siti riproduttivi della fauna selvatica e i potenziali habitat, nonché le acque che ospitano significative presenze di ittiofauna,



salvaguardando tutti i corsi d'acqua, anche minori, compresi quelli di prima raccolta delle acque meteoriche, e le relative sponde.

In tali ambiti è in particolare vietato:

- a) danneggiare il patrimonio naturale in genere;
- b) asportare piante tutelate o parti di esse (bulbi, fiori, foglie, talee, rizomi, semi, ecc.);
- e) sradicare le piante d'alto fusto e le ceppaie salvo che per le specie di pioppo ibrido a rapido accrescimento in coltura specializzata o di altra specie a coltura specializzata;
- f) la produzione agricola e la coltivazione orticola.

L'Ente Parco, sulla scorta dei propri programmi di intervento, promuove accordi e sottoscrive convenzioni con altri Enti territorialmente competenti, scuole, associazioni del volontariato, pro-loco etc., per la realizzazione di:

- interventi di manutenzione della vegetazione e di ripristino ambientale;
- monitoraggio della vegetazione spontanea e della fauna selvatica.

L'Ente Parco promuove ed organizza altre forme di volontariato per l'esecuzione di tali interventi, con modalità che saranno disciplinati dal Regolamento del Parco.

L'ente Parco procederà al censimento degli incolti invitando le proprietà a curarne la manutenzione al fine di mantenerne l'assetto di prato stabile ed evitare il rimboscimento incontrollato e, nel caso di inerzia dei privati, provvederà alla pulizia e allo sfalcio degli stessi secondo le modalità precisate dal Regolamento del Parco; per le aree che risultassero reiteratamente non mantenute, con rischio per l'integrità naturalistica e paesaggistica dell'ambito interessato, sarà attivabile una procedura di acquisizione dell'area alla pubblica disponibilità.

## **Art. 21 - Caccia e pesca.**

Richiamando quanto sopra disposto in materia di tutela della flora e della fauna e posto che la conservazione e il ripristino degli ambienti naturali e la protezione, gestione e controllo della fauna vivente allo stato selvatico sono obiettivi del Piano Ambientale, si definiscono le seguenti prescrizioni finalizzate al controllo dell'attività venatoria e dell'esercizio della pesca e i relativi indirizzi per la formazione dei Programmi di Intervento.

### **21.1 - Caccia e gestione della fauna.**

All'interno delle aree a Parco, è vietato l'esercizio venatorio fatti salvi gli interventi di controllo sulla fauna selvatica finalizzati a ricomporre gli squilibri ecologici in conformità con il Regolamento del Parco, come disposto dall'articolo 22 della Legge n° 394/91. In assenza di tale regolamento o di specifiche disposizioni, in merito all'attività venatoria si applica quanto previsto dal vigente Piano faunistico venatorio regionale.

È previsto, compatibilmente con le disponibilità dell'Ente Parco e nei limiti di legge, la creazione di un fondo per il risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati dalla fauna selvatica all'interno del Parco.

Nelle zone di riserva naturale orientata e speciale è vietato asportare esemplari vivi, morti o parti di essi appartenenti alla fauna selvatica, o recare danno alla stessa distruggendo nidi, tane o i territori di foraggiamento, fatti salvi gli interenti di tutela dell'igiene e salute pubblica.



## 21.2 - Pesca.

Nell'ambito del Parco la pesca è consentita secondo le normative vigenti con particolare indirizzo alla riduzione delle specie alloctone e salvaguardia delle specie autoctone con divieto di immissione o rilascio di specie alloctone e di pesca con pesciolino vivo, contribuendo a ricostituire l'equilibrio ittico dei laghi. Il Regolamento del Parco stabilirà le esatte modalità d'esercizio dell'attività soprattutto in relazione alle specie catturabili e al potenziale numero di pescatori ammessi.

Tutte le attività conseguenti alla gestione dell'ittiofauna, con particolare riferimento all'immissione di specie a scopo di ripopolamento, devono essere oggetto di un'attenta valutazione in coordinamento con gli enti provinciali preposti.

Lo svolgimento di gare di pesca dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ente Parco nel rispetto delle eventuali specifiche indicazioni del Regolamento del Parco.

## Art. 22 - Attività agricole.

L'agricoltura svolge un ruolo strategico nella tutela del sistema ambientale del Parco, inteso come ambito territoriale con specifiche valenze naturalistiche, paesaggistiche, storico-culturali ed economiche.

Le aree agricole costituiscono il connettivo tra i biotopi di interesse comunitario e le aree urbanizzate ad elevato carico antropico, come tali esse producono positive ricadute sull'assetto ecologico, in relazione alla conservazione degli elementi del paesaggio agrario, quali siepi campestri, alberature poderali, alberi esemplari, etc., tuttavia taluni processi produttivi determinano potenziali impatti sugli ecosistemi di interesse naturalistico, con rilascio di nutrienti e fitofarmaci nelle acque superficiali e profonde.

Il Parco, allo scopo di migliorare il rapporto Agricoltura e Ambiente, considerando la presenza del S.I.C. e di un'area umida d'elevato pregio, persegue i seguenti obiettivi:

- a) promuovere l'agricoltura biologica e integrata;
- b) contenere drasticamente i fertilizzanti e i trattamenti chimici per le coltivazioni esistenti, in particolare vitivinicole, prevenendo e impedendo la percolazione verso i laghi e programmando entro tre bienni la riconversione a conduzioni biocompatibili ed ecosostenibili, sia per l'area a Parco che a Pre-parco;
- c) favorire lo sviluppo di coltivazioni e di processi produttivi a minor fabbisogno energetico;
- d) sviluppare e promuovere le produzioni agricole e alimentari tipiche e tradizionali locali ed in particolar modo tutti quei prodotti iscritti in "Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali";
- e) ricondurre gli eventuali allevamenti presenti a forme di conduzione in grado di ridurre il volume degli effluenti zootecnici e di migliorarne l'impiego agronomico;
- f) promuovere la diversificazione degli indirizzi produttivi, sviluppando attività ricettive e di servizio, rientranti nella nozione di imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni.

Il territorio del Parco e del pre-parco costituisce ambito preferenziale di intervento per le misure e gli incentivi comunitari e regionali relativi all'agricoltura eco-compatibile e L'Ente Parco promuove, in accordo con la Regione, programmi finanziari volti a incentivare lo sviluppo di processi produttivi maggiormente compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione dei S.I.C..

L'Ente Parco, in accordo con la Regione, si attiva perché venga riconosciuta priorità di finanziamento agli imprenditori agricoli che si impegnano a realizzare interventi agro-ambientali e di valorizzazione delle zone rurali all'interno del territorio del Parco e del Pre-parco di tipo eco-sostenibile ed a prevedere nel Piano Biennale di Attuazione gli eventuali progetti pilota ed i criteri di selezione delle proposte formulate dagli imprenditori agricoli.

I beneficiari degli incentivi realizzano gli interventi convenzionando con L'Ente Parco e i comuni interessati l'impegno alla conservazione, manutenzione e sviluppo delle aree.

Gli interventi da incentivare con priorità rientrano nelle seguenti categorie:

- conversione all'agricoltura biologica, ai sensi del regolamento CE 83472007;



- realizzazione di imboscamenti a funzione naturalistica;
- riqualificazione ed estensione delle siepi campestri e di fasce tampone;
- conservazione, miglioramento e formazione di habitat per la nidificazione dell'avifauna;
- ripristino delle sponde con tecniche di bioingegneria forestale;
- conservazione, miglioramento e formazione di zone a prato stabile o di biotopi semi-naturali (molini, canneti, cariceti, etc.);
- sviluppo di attività connesse con la multifunzionalità e con il territorio rurale, quali fattorie didattiche, orti sociali, centri di degustazione di prodotti tipici, attività agrituristiche, servizi legati all'educazione ed interpretazione ambientale e visite del territorio;
- diversificazione dell'attività agricola (apicoltura, agriturismo, produzioni tipiche locali, etc.);
- conversione degli allevamenti esistenti, anche nelle aree limitrofe al parco, verso forme di stabulazione che comportano l'assenza o la riduzione di liquami zootecnici.

In generale l'esercizio dell'attività agricola deve essere compatibile con la conservazione e la valorizzazione degli elementi morfologici, geologici, vegetazionali, faunistici e paesaggistici del sistema ambientale del Parco, quali specchi d'acqua e rete idrografica, paludi, suoli torbosi, siepi, boschetti, alberi esemplari, siti di rifugio e zone umide, riproduzione della fauna selvatica, formazioni vegetali semi-naturali (prati stabili, torbiere, etc.).

Nelle zone di riserva naturale generale e nell'ambiti S.I.C., i nuovi impianti forestali sono sottoposti a preventiva autorizzazione dell'Ente Parco, sulla base di una specifica valutazione di incidenza ambientale, ai sensi delle vigenti norme in materia, tale valutazione dovrà verificare la compatibilità ambientale delle scelte progettuali, con particolare riguardo alla provenienza del materiale vivaistico impiegato.

All'interno del Parco non sono ammesse:

- attività di allevamento e di pascolo;
- impianti di arboricoltura da legno (pioppeti, noceti, etc.);
- coltivazioni nelle zone di riserva naturale orientata;
- coltivazioni diverse da quelle tipiche a conduzione biologica nelle zone di riserva naturale speciale, a destinazione agricola e di penetrazione;
- nuovi vigneti, ad eccezione di impianti a conduzione biologica di vitigni storici (Bianchetto, Verdiso, Bracò, Gropello, Clinto, etc.) da realizzarsi esclusivamente nelle zone di parco a destinazione agricola.

All'interno del Pre-parco:

- non sono ammessi nuovi allevamenti zootecnici ad esclusione di impianti non intensivi, con forme di stabulazione che comportino l'assenza o la sostanziale riduzione di liquami zootecnici, esclusivamente all'esterno dell'ambito di massima esondazione;
- sono ammessi nuovi vigneti unicamente a conduzione biologica, con estensione massima di ogni singola unità colturale di mq 4000 e, nel caso di unità colturali vitate adiacenti, con l'interposizione di un fondo a diversa coltura o a prato, mantenendo ed integrando i fossi, le siepi e i filari alberati esistenti, in ogni caso, una superficie pari almeno al 20% della superficie destinata a nuovo vigneto dovrà essere riservata a prato stabile polifita o alla creazione di fasce tampone.

La realizzazione di nuovi vigneti rimane comunque vincolata alla presentazione ed approvazione da parte dell'Ente Parco e degli uffici comunali competenti di un progetto corredato da Valutazione di Incidenza Ambientale.

Il Regolamento del Parco potrà precisare le colture e le attività compatibili e non, selezionando le forme da promuovere e incentivare nell'ottica della promozione delle colture storiche tipiche e di una progressiva integrale conversione all'agricoltura biologica ed eco-compatibile del Parco e del pre-parco.

Per l'edificazione in zona agricola vale quanto previsto all'Art.11 delle presenti N.T.A..



## **Art. 23 - Indirizzi per la pianificazione urbanistica nel territorio del Parco.**

Le previsioni del Piano Ambientale sono vincolanti e prevalenti su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici vigenti.

Ai fini dell'aggiornamento delle informazioni, i Comuni interessati dal Parco, entro 15 giorni dall'adozione di strumenti generali o attuativi o di varianti generali o parziali, devono trasmettere all'Ente Parco copia del relativo strumento urbanistico.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni di carattere generale, nel rispetto della zonizzazione del Piano Ambientale:

- a) in sede di formazione di un nuovo strumento urbanistico, revisione e/o variante generale, dovrà essere incentivato il contenimento della capacità insediativa che sarà orientata, prevalentemente, al soddisfacimento dei bisogni pregressi della popolazione residente nell'area del Parco, mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente e escludendo l'edificazione sparsa e isolata;
- b) la forma della struttura urbana sarà definita da perimetri e limiti continui al fine di limitare il consumo ed il depauperamento di suoli agricoli;
- c) lo strumento urbanistico generale avrà come obiettivo prioritario la tutela dell'ambiente in tutte le sue componenti e il perseguimento di un equilibrato rapporto tra sviluppo delle aree urbane, mantenimento e sviluppo delle aree destinate a verde;
- d) all'interno delle zone a destinazione residenziale e a servizi valgono le norme degli strumenti urbanistici vigenti;
- e) per le zone e attività produttive limitrofe agli ambiti di Parco e pre-parco, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale alle previsioni del Piano Ambientale, i Comuni dovranno adottare misure di riqualificazione degli insediamenti e della loro percezione attraverso la riqualificazione e mascheratura dei fronti, l'alberatura degli spazi esterni prospicienti l'area del Parco e al formazione di barriere a verde;
- f) nelle zone insediative e per servizi d'interesse comune sono ammesse le attività commerciali di vicinato, l'artigianato di servizio o tradizionale, altre attività compatibili con la residenza;
- g) non sono in ogni caso ammessi nuovi insediamenti commerciali di medie e grandi dimensioni, né nuovi insediamenti produttivi, nell'ambito di Parco e del Pre-parco.



## Art.24 - Norme finali

### 24.1- Misure di salvaguardia.

L'adozione del presente Piano Ambientale comporta l'entrata in vigore delle norme di salvaguardia di cui all'Art.6 della L.R.40/1984, come previsto dall'Art.27 della stessa, ferme restando le misure più restrittive previste dalle leggi e dagli strumenti urbanistici.

Nelle zone urbanistiche residenziali e a servizi ricadenti nell'ambito di pre-parco, nel regime provvisorio di salvaguardia si applicano le vigenti norme di P.R.G..

### 24.2 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

I Comuni interessati dal Parco devono apportare con apposita variante allo strumento urbanistico comunale, tutte le integrazioni e correzioni necessarie e conseguenti all'approvazione del Piano Ambientale.

La relativa variante allo strumento urbanistico comunale dovrà essere adottata entro 12 mesi dalla data di approvazione del Piano Ambientale.

### 24.3 - Interventi delle Amministrazioni Statali.

Le previsioni del presente Piano ed i vincoli riferiti a territori, beni, specchi o corsi d'acqua appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato costituiscono oggetto di specifico accordo con le competenti Amministrazioni Statali da attuarsi tramite la Regione.

### 24.4 – Vigilanza e Sanzioni.

Circa la vigilanza sul rispetto delle normative vigenti, delle presenti Norme e del Regolamento del Parco, l'accertamento delle violazioni e le conseguenti sanzioni, si applica quanto segue:

- a) L'Ente Parco vigila con proprio personale o, previo convenzionamento, mediante personale qualificato di altri enti (Consorzio Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato, etc.), sull'applicazione della presente norma e di ogni altra disposizione vigente e conseguente;
- b) L'Ente Parco adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi ad eventuali infrazioni;
- c) Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 689/ 1981;
- d) Nei casi in cui l'infrazione abbia provocato un danno o un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;
- e) Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede ad informare tempestivamente l'autorità competente;
- f) L'Ente Parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate;
- g) Fatte salve specifiche sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei regolamenti del Parco, nonché, delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 1000,00, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino;
- h) nei seguenti casi particolari, le sanzioni amministrative pecuniarie sono inoltre così determinate:
  - da € 200,00 a € 2.000,00 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;
  - da € 500,00 a € 2.500,00 per l'uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;
  - da € 500,00 a € 20.000,00 per le attività edilizie compiute in violazione delle norme o del Regolamento del Parco;



- da € 2.000,00 a € 20.000,00 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché, per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal Piano Ambientale e dai regolamenti;

- i) I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti all'Ente Parco;
- j) Le sanzioni sono comminate dall'Ente Parco o dal sindaco del territorio comunale interessato con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

In ogni caso i contravventori sono tenuti alla demolizione o rimozione delle opere abusivamente eseguite, al ripristino dei luoghi e al risarcimento del danno ulteriore, saranno confiscati i vegetali e gli altri beni rimossi o asportati, gli animali uccisi o catturati, le armi, i macchinari e gli pezzi utilizzati per la violazione.

#### **24.5 – Norme transitorie.**

Sino all'entrata in vigore del Regolamento del Parco e all'approvazione della forma di gestione, di cui all'Art.1, punto 1.1, i comuni svolgono i ruoli di conduzione e Gestione del Parco per i territori di competenza, con riferimento alle presenti norme, investendo per le funzioni tecniche i rispettivi dirigenti dei settori territorio o ambiente.

Il primo Programma Biennale di Intervento è ricompreso nel Programma Finanziario del presente Piano Ambientale e per il primo biennio l'eventuale assegnazione di incentivi avverrà mediante bando pubblico, in relazione alle disponibilità finanziarie e alle priorità d'intervento definite dal Programma Finanziario.

#### **24.6 - Allegati alle N.T.A.**

Costituiscono parte integrante delle presenti norme i seguenti Allegati:

All.A - Azioni di attuazione degli Obiettivi del Piano Ambientale;

All.B - Schede normative per gli Ambiti a Gestione Particolare (A.G.P.).



## Piano Ambientale del Parco dei Laghi della Vallata.

### Allegato A): Azioni di attuazione degli Obiettivi del Piano Ambientale.

<b>01 – Attivazione del Parco</b>				
<b>Tema</b>	<b>Sottotema</b>	<b>Criticità</b>	<b>Obiettivi specifici</b>	<b>Azioni</b>
<b>1.1 Gestione</b>		Coordinamento enti e attivazione delle funzioni di base del Parco	Avvio delle attività di conduzione e gestione del Parco in applicazione dei contenuti del Piano Ambientale	Attivazione degli organismi di conduzione/gestione del Parco
<b>1.2 Sistema informativo</b>		Dispersione e frammentarietà dei dati, loro scarsa reperibilità e riproducibilità	Creazione del sistema informativo, raccolta dati conoscitivi e avvio della loro archiviazione sistematica	Progettazione e attivazione del sistema informativo/conoscitivo
<b>1.3 Servizio manutenzioni</b>		Interventi manutentivi urgenti	Avviare un servizio di manutenzione ordinaria dei servizi, delle infrastrutture e del verde in modo organico e coerente con le finalità e le previsioni del Piano Ambientale	Attivazione del servizio manutenzioni
<b>1.4 Incentivi e compensazioni</b>		Inerzia dei privati rispetto ad attività di interesse del parco	Definire le priorità e le modalità di assegnazione di eventuali contributi o incentivi ove disponibili	Attivazione dei meccanismi di compensazione/incentivazione
<b>1.5 Monitoraggio</b>		Carenze conoscitive delle dinamiche in corso e degli effetti degli interventi	Impostazione dell'architettura complessiva del piano di monitoraggio integrandola al sistema informativo e avvio del monitoraggio degli indicatori significativi per i temi più urgenti (qualità dell'acqua e degli apporti, della fauna e della flora, etc.)	Definizione del piano generale di monitoraggio del Parco

**02 - Tutela e valorizzazione (Finalità, Criticità, Obiettivi e Azioni)**

<b>Tema</b>	<b>Sottotema</b>	<b>Criticità</b>	<b>Obiettivi specifici</b>	<b>Azioni</b>
<b>2.1 Ambiente e natura</b>	S.I.C	Attività antropiche invasive.	Protezione del Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.), habitat 3150; protezione del canneto consolidato e dei saliceti maturi; protezione delle specie elencate nel formulario standard (Uccelli, Anfibi, Mammiferi, Piante).	Realizzazione di corridoi ecologici da e verso altri siti della rete Natura 2000.  Controllo, mitigazione e contenimento delle azioni antropiche invasive.
	<b>ACQUA</b>	Acque - Interramento.	Contenimento degli apporti solidi da dilavamento e materiali organici.	Realizzazione di invasi di decantazione perimetrali, a valle dei coltivi e indicazioni per arature trasversali alle pendenze.  Sfalcio in acqua e asporto del materiale organico.
		Acque - Carico organico.	Riduzione del carico organico nelle acque.	Asportazione delle macrofite e strati algali.
		Acque - Inquinamento e eutrofizzazione.	Miglioramento della qualità delle acque; controllo degli apporti e aumento dell'ossigenazione.	Protezione del canneto consolidato e delimitazione degli ambiti di sfalcio e asporto.  Mantenimento delle alberature e della vegetazione spondale.  Contenimento di trattamenti e fertilizzanti.  Realizzazione di invasi di decantazione perimetrali, a valle dei coltivi.  Progetto sperimentale di recupero della qualità delle acque.
		Acque - Regimentazione idraulica	Valutazione degli effetti del variabile regime idraulico su tutte le matrici ed in caso di criticità formulazione di opportune sperimentazioni volte alla mitigazione  Aumento degli apporti di acqua	Progetto sperimentale idraulico volto alla valutazione multicriteria degli effetti delle esondazioni sulle matrici naturali. Predisposizione di un piano di esperimenti per valutare nel tempo gli la dinamica ed individuare le possibili linee guida.  Riordino e funzionalizzazione delle rete idraulica superficiale; censimento delle sorgenti, verifica del sistema di raccolta delle meteoriche al fine di minimizzare gli apporti inquinanti attraverso opportuni accorgimenti tecnici per le acque di prima pioggia e di decantazione prima della corrivazione nei laghi.



				Valutazione degli effetti di possibili apporti dal Piaveson verso il Lago di Revine o da altre fonti.
	<u>SUOLO E SOTTOSUOLO</u>	Miglioramenti fondiari impropri.  Dilavamento per corrivazione.  Sversamenti e inquinanti da funzioni insediative e attività agricole.	<u>Mantenimento dei suoli</u> , controllo e limitazione delle operazioni di sistemazione fondiaria e riduzione del dilavamento.  Protezione del sottosuolo contro possibili versamenti e inquinamenti superficiali.	Normare gli interventi sui suoli impedendo modifiche sostanziali ad esclusione di quelle finalizzate alla coltivazione, ove ammessa, e la corretta gestione delle acque meteoriche.  Vietare le emissioni al suolo e regolare trattamenti e concimazioni.  Creare zone di decantazione dei fanghi e degli eventuali inquinanti tra le fasce riparie spondali e le coltivazioni.  Risolvere i problemi idraulici esistenti a est del Lago di S.Maria, nella zona presso l'intersezione tra via Riviera e via delle Fornaci.
	<u>FLORA</u>	Sporadici interventi invasivi di eliminazione dei canneti.  Rimboschimento e diffusione incontrollata di alcune specie (canneti, macrofite, nuove formazioni arbustive e arboree negli incolti).	<u>Protezione delle specie floristiche</u> ; mantenimento e Protezione del Canneto consolidato; gestione e Protezione della componente macrofite acquatiche; protezione dei saliceti e di altre formazioni arboree; eradicazione e controllo delle specie alloctone; contenimento della riforestazione emantenimento dei prati stabili.	Censimento delle formazioni arboree e arbustive presenti e definizione dei conseguenti criteri e ambiti d'intervento.  Definizione dei limiti di espansione di canneti e macrofite.  Redazione di un "Regolamento per la gestione del verde nell'area del Parco e Pre-Parco dei Laghi della Vallata".



	<b>FAUNA</b>		<p><u>Protezione delle specie faunistiche</u>, in particolare degli di invertebrati acquatici; protezione delle specie di invertebrati terrestri; protezione delle specie ittiche autoctone e controllo delle specie immesse; protezione delle specie di Anfibi (siti di riproduzione, siti di stazionamento degli adulti, aree di migrazione); protezione delle specie di rettili; protezione delle specie di uccelli con particolare attenzione a quelle legate all'ambiente lacustre, alle specie saproxiliche e ai rapaci; protezione dei mammiferi con particolare attenzione ai Chiroteri; Individuazione e indicazioni per mantenimento di corridoi ecologici anche al di fuor dell'area Parco.</p>	
	<b>Invertebrati</b>	<p>Mancanza di dati puntiformi sulle specie terrestri.</p> <p>Insetticidi e pesticidi.</p> <p>Inquinamento delle acque.</p>	<p>Mantenimento delle specie di invertebrati.</p> <p>Mantenimento degli habitat.</p> <p>Utilizzo degli invertebrati come indicatori di qualità.</p>	<p>Censimenti di artropodi terrestri e acquatici con valore di indicatori o flag species (ortotteri, lepidotteri, coleotteri cerambicidi, coleotteri carabidi, odonati, ditteri sirfidi).</p> <p>Mantenimento incolti.</p> <p>Mantenimento prati da sfalcio.</p> <p>Colture biologiche all'interno del Parco.</p> <p>Mantenimento legno morto.</p> <p>Mantenimento delle siepi.</p> <p>Mantenimento dei saliceti.</p> <p>Sensibilizzazione della popolazione.</p>
	<b>Pesci</b>	<p>Presenza di specie alloctone.</p>	<p>Conservazione delle specie autoctone.</p>	<p>Censimento delle specie presenti e stima delle popolazioni.</p> <p>Controllo delle immissioni ittiche.</p> <p>Collaborazione con associazioni di pescatori.</p> <p>Sensibilizzazione della popolazione e dei pescatori.</p>
	<b>Anfibi e rettili</b>	<p>Attraversamento strade.</p>	<p>Mantenimento delle popolazioni.</p> <p>Mantenimento dei siti riproduttivi.</p>	<p>Censimento delle specie di Anfibi e Rettili.</p>



		<p>Predazione da parte della fauna ittica.</p> <p>Immissioni specie di pesci e uccelli (oche, fagiani).</p>	<p>Mantenimento degli habitat per gli adulti.</p> <p>Limitare l'impatto con le infrastrutture.</p>	<p>Colture biologiche nel Parco.</p> <p>Mantenimento della necromassa legnosa a terra ed in piedi.</p> <p>Realizzazione di muretti secondo tecniche ingegneria naturalistica (es.: muretti a secco).</p> <p>Realizzazione di un'opportuna segnaletica stradale e dissuasori di velocità.</p> <p>Studio per la realizzazione di "rospodotti" preceduta dalla verifica dei tratti stradali critici, individuando i principali percorsi di accesso alla sede stradale, il numero dei soggetti coinvolti e i periodi critici.</p> <p>Collaborazione con Associazioni ed enti di ricerca che si occupano di conservazione delle specie di Anfibi e Rettili.</p> <p>Sensibilizzazione della popolazione.</p>
	<b>Uccelli</b>	<p>Pressione antropica diffusa.</p> <p>Insetticidi e pesticidi.</p> <p>Caccia/bracconaggio.</p>	<p>Incremento delle specie e delle popolazioni di uccelli nidificanti e svernanti.</p> <p>Mantenimento degli habitat di nidificazione.</p> <p>Riduzione del disturbo in fase riproduttiva.</p> <p>Protezione delle nidiate.</p>	<p>Istituzione di aree "oasi" in cui limitare qualsiasi tipo di azione o attività salvo quelle per mantenere gli habitat (es. sfalcio).</p> <p>Censimento delle specie nidificanti e cartografia delle nidificazioni.</p> <p>Censimento delle specie svernanti.</p> <p>Mantenimento del canneto consolidato.</p> <p>Mantenimento necromassa legnosa in piedi (alberi morti, snag) ed a terra.</p> <p>Sfalcio dell'erba con barre d'involò e non in period riproduttivo.</p> <p>Colture biologiche all'interno del Parco.</p> <p>Messa in opera di cassette nido e mangiatoie nel periodo invernale .</p> <p>Sensibilizzazione della popolazione.</p>



	Mammiferi	<p>Disturbo antropico</p> <p>Scarse conoscenze su scala locale</p> <p>Uso di insetticidi e pesticidi</p> <p>Attraversamenti stradali</p>	<p>Mantenimento ed incremento delle popolazioni delle specie presenti.</p> <p>Riduzione del Disturbo</p> <p>Mantenimento dei siti di riproduzione e rifugio</p> <p>Aumento delle specie di Chiroterri</p>	<p>Mantenimento degli habitat e siti riproduttivi (es.: legno morto)</p> <p>Censimento delle specie presenti</p> <p>Creazione di zone di rifugio</p> <p>Mantenimento del legno morto in piedi e a terra</p> <p>Colture biologiche all'interno del Parco</p> <p>Messa in opera di cassette nido per i Chiroterri</p> <p>Collaborazione con associazioni ed enti che si occupano di inserimento dei Chiroterri</p> <p>Sensibilizzazione della popolazione.</p>
<b>2.2 Assetti e usi agrari tradizionali tipici</b>		<p>Perdita degli assetti colturali tradizionali.</p> <p>Perdita di biodiversità coltivata.</p> <p>Riduzione della diversità colturale a favore delle monoculture.</p> <p>Reimboschimento incontrollato degli incolti e dei prati.</p> <p>Pressioni di vigneti, seminativi e uso di trattamenti e fertilizzanti.</p>	<p>Mantenimento delle dimensioni poderali e della tessitura agraria tradizionale.</p> <p>Mantenimento delle colture orticole e frutticole tradizionali destinate all'autoproduzione.</p> <p>Mantenimento delle aree prative ad elevato valore naturalistico.</p> <p>Arresto delle produzioni agricole convenzionali specializzate nell'ambito del parco.</p> <p>Orientamento alla conduzione colturale biologica o integrata.</p>	<p>Definizione di norme e incentivi per il mantenimento degli assetti poderali tradizionali e il mantenimento/recupero di siepi e filari.</p> <p>Sensibilizzazione della popolazione locale e dei turisti alle produzioni locali e ai metodi di produzione.</p> <p>Mantenimento e promozione degli orti per l'autosussistenza e dell'apicoltura nell'ambito del parco.</p> <p>Creazione di filiere di produzione biologica per il foraggio proveniente dallo sfalcio dei prati ad alto valore naturalistico (integrazione con l'attività delle aziende agricole afferenti alla latteria sociale di Tarzo e Revine Lago).</p> <p>Limitazioni all'esercizio di attività agricole convenzionali specializzate.</p> <p>Adesione al disciplinare biologico per le nuove colture e progressivo riorientamento delle colture esistenti.</p>



<p><b>2.3 Beni e caratteri storico-culturali</b></p>		<p>Scarsa conoscenza del originale sito archeologico.</p> <p>Parziale disuso o abbandono del patrimonio edilizio storico.</p> <p>Degrado o perdita delle tradizionali vie d'accesso ai laghi.</p> <p>Scarsa valorizzazione delle testimonianze storico-culturali minori.</p>	<p>"Valorizzazione del sito archeologico sullo "Stret" in relazione al nuovo villaggio palafitticolo didattico del "Livelet".</p> <p>Valorizzazione del centro storico di Lago e del suo affaccio sull'acqua oltre ai centri storici di Fratta e Colmaggione di Tarzo.</p> <p>Salvaguardia e valorizzazione, del sistema delle relazioni tra gli abitati storici e i laghi - riqualificazione e tutela degli accessi antichi alle acque, dei "Va", dei capanni per il ricovero delle barche e degli approdi con materiali tradizionali e compatibili, impiego di imbarcazioni di tipologia tradizionale.</p> <p>Salvaguardia e valorizzazione dei manufatti storico-culturali minori – capitelli, fontane, etc.</p>	<p>Creazione, in accordo con la Soprintendenza, di un punto informativo didattico coordinato con la gestione del centro didattico del "Livelet" e promozione di iniziative di valorizzazione del sito archeologico sullo "Stret".</p> <p>Progetto di valorizzazione e riqualificazione del fronte lago di Lago e delle vie di accesso all'acqua dai centri e dai borghi storici: Lago, Santa Maria, Colmaggione ("Vaa de femmene") e Fratta (loc. Lido di Fratta).</p> <p>Valorizzazione e promozione dei centri storici di Fratta e Colmaggione di Tarzo.</p> <p>Valorizzazione, recupero e segnalazione dei manufatti storico-culturali minori.</p>
<p><b>2.4 Usi e tradizioni</b></p>		<p>Perdita dei caratteri e degli usi culturali tradizionali.</p> <p>Diffusione di imbarcazioni in contrasto con i caratteri storici e paesaggistici del Parco.</p>	<p>Salvaguardia e riproposizione degli usi e tradizioni locali.</p> <p>Reintroduzione dell'uso di imbarcazioni tradizionali a remi.</p>	<p>Promozione degli eventi di valorizzazione degli usi e costumi locali, con particolare attenzione all'enogastronomia tradizionale e alle produzioni locali tipiche.</p> <p>Promozione dell'uso di imbarcazioni tradizionali, a remi e della navigazione lacustre tradizionale.</p>
<p><b>2.5 Paesaggio</b></p>		<p>Progressiva alterazione del paesaggio tradizionale a causa dell'edificazione recente.</p> <p>Progressiva perdita delle tipiche forme colturali e di organizzazione del suolo.</p>	<p>Valorizzazione degli affacci insediativi storici sul parco - eliminazione delle aggiunte e dei manufatti impropri, mascheratura a verde dei fronti insediativi o singoli fabbricati e manufatti con impatto visivo negativo sul paesaggio del Parco.</p> <p>Mantenimento e recupero degli assetti del suolo e delle piantate tradizionali, dei terrazzamenti agricoli e dei muri a secco, nei punti di maggiore interesse paesaggistico: in prossimità dei nuclei storici o negli ambiti di uso pubblico.</p>	<p>Definizione di un Piano paesaggistico di dettaglio per la riqualificazione degli affacci dei nuclei insediativi sul Parco e la rimozione/mitigazione degli elementi in contrasto.</p> <p>Conservazione e reimpianto di tipologie di piantata tradizionale, conservazione e recupero dei fossi, delle siepi e dei filari e dei muri a secco.</p> <p>Reimpianto di filari a viti maritate con gelso da baco da seta anche a fini didattici.</p>

**O3. Obiettivi di sviluppo economico e sociale.**

<b>3.1 Settore turistico</b>		<p>Carenze di informazione e promozione turistica.</p> <p>Degrado e/o abbandono delle strutture turistiche esistenti.</p> <p>Carenza di un turismo interessato agli aspetti ambientali.</p> <p>Non sufficiente valorizzazione della storia e tradizione locale.</p> <p>Progressiva perdita delle produzioni tradizionali e delle tradizioni gastronomiche.</p> <p>Discontinuità della rete di percorsi.</p> <p>Possibile conflitto fra usi sportivi e del tempo libero co il sistema ambientale e la fauna.</p>	<p>Creazione di due punti principali di accesso al Parco e informazione generale (uno a sud e uno a nord dei laghi) e di punti secondari di informazione tematica agli utenti sui luoghi, le attività e i servizi presenti.</p> <p>Riqualificazione in modo compatibile delle strutture ricettive esistenti e dimesse intorno ai laghi e promozione della ricettività diffusa di tipo alberghiero ed extralberghiero, regolazione della possibilità di realizzazione di aree a campeggio e sosta camper/roulotte.</p> <p>Realizzazione di percorsi, punti di osservazione e informazione per gli aspetti naturalistici del Parco secondo modalità, tempi e frequenze che siano rispettosi della flora e della fauna.</p> <p>Promozione e divulgazione sugli aspetti storico-culturali dei luoghi, degli insediamenti palafitticoli (Centro del Livelet e sito archeologico) e dei centri insediativi storici più recenti, degli edifici di culto, degli insediamenti rurali e manufatti minori di pregio esistenti.</p> <p>Promozione dei prodotti enogastronomici tipici dell'area e divulgazione delle tradizioni alimentari locali, incentivazione di forme di ristorazione ed eventi che ripropongano i piatti tradizionali e i prodotti locali.</p> <p>Integrazione dei percorsi per ilacuali con quelli di livello sovracomunale, nel rispetto degli aspetti naturalistici e ambientali.</p> <p>Incentivazione e promozione degli usi sportivi compatibili, secondo modalità, tempi e frequenze che siano rispettosi della flora e della</p>	<p>Creazione di un sito internet del Parco dei laghi della Vallata integrato al sito del centro didattico archeologico del Livelet e presente nei principali siti istituzionali e di settore on line.</p> <p>Creazione di un punto principale di accesso ai Laghi, presso il "Livelet" o il Centro Storico di Lago, con funzioni informative, di promozione turistica, didattiche, e di un analogo accesso a sud, presso l'ex scuola di Fratta di Tarzo, comprensivo di un Ostello per la gioventù.</p> <p>Definizione degli standard ricettivi (qualità dei servizi, capacità informativa e adesione alla rete informativa del Parco, utilizzo di prodotti locali e biologici, inserimento ambientale del fabbricato, etc.) e concessione del marchio del Parco alle attività che li adottino.</p> <p>Formulazione di indirizzi e incentivi finalizzati al recupero e riqualificazione dei siti turistico-ricettivi esistenti, anche mediante l'impiego degli strumenti perequativi e del Credito Edilizio.</p> <p>Incentivazione degli interventi per un ricettivo diffuso ed in particolare di quelli che restaurino correttamente il patrimonio edilizio storico esistente con impiego di tecnologie sostenibili e biocompatibili.</p> <p>Creazione di un circuito naturalistico-didattico del parco e dei relativi punti di informazione e osservazione.</p> <p>Creazione di punti informativi e divulgativi sul Parco, presso i principali accessi allo stesso.</p> <p>Realizzazione di spazi di promozione e vendita dei prodotti tradizionali e di diffusione della cultura enogastronomica tradizionale e definizione di un disciplinare per la concessione del marchio del Parco.</p> <p>Creazione di un laboratorio di ceramica e</p>
--------------------------------------	--	---	--	--



			<p>fauna e dell'ambiente.</p> <p>Incentivazione e promozione degli spazi per attività ricreative e il tempo libero compatibili e a bassa infrastrutturazione, secondo modalità, tempi e frequenze che siano rispettosi della flora e della fauna e dell'ambiente.</p>	<p>connesso punto di vendita volto a recuperare la tradizione delle fornaci di Revine.</p> <p>Istituzione di bandi e incentivi per la riqualificazione del patrimonio edificato storico, promuovendone l'uso a scopo ricettivo, e riqualificazione/mitigazione di quello recente in contrasto.</p> <p>Promozione di eventi legati alla conoscenza degli usi e costumi locali.</p> <p>Individuazione di itinerari e indicazioni regolamentari per gli itinerari equestri.</p> <p>Definizione di un regolamento per gli usi sportivi e del tempo libero in relazione alla lo compatibilità con il sistema ambientale e la fauna presente.</p> <p>Laboratori e eventi relativi al riuso della cannuccia di lago ("canèe") e della paglia.</p> <p>Eventi didattico culturali di valorizzazione della tradizione del baco da seta.</p>
<b>3.2 Settore agrario</b>		<p>Difficoltà di accesso ai mercati dei prodotti biologici e tipici.</p> <p>Sarsa redditività delle attività agricole.</p>	<p>Facilitare le conoscenze, la formazione e l'accesso alla commercializzazione per i prodotti locali.</p> <p>Sviluppo di attività economiche destinate all'integrazione del reddito per aziende agricole a titolo principale.</p>	<p>Definizione di incentivi e occasioni di commercializzazione e promozione per le colture locali, con particolare attenzione per quelle orticole tipiche (Fasol de Lago, patata Cornetta, Mais da polenta di varietà tradizionali, radicchio, etc.).</p> <p>Formazione degli operatori agricoli relativamente alle tecniche colturali biologiche.</p> <p>Definizione dei criteri di qualità del Parco e concessione del Marchio alle aziende che aderiscano al disciplinare biologico e alla valorizzazione delle produzioni locali.</p> <p>Promozione di agriturismi, fattorie didattiche e similari in particolare modo alle attività aventi indirizzo eco-sostenibile e finalizzato alla promozione delle produzioni locali.</p>



<b>3.3 Sistema insediativo</b>		Pressione crescente da parte dell'edificazione recente e degrado del patrimonio edificato storico tradizionale.	Valorizzazione del patrimonio storico-culturale tradizionale con adeguati incentivi per la ricettività diffusa che recuperi e restauri edifici storici e rappresentativi dei luoghi.  Contenimento della nuova edificazione anche con applicazione del trasferimento di crediti edilizi all'esterno delle aree a Parco e pre-parco.	Allineamento della normativa edilizia dei due Comuni relativa ai Centri Storici accorpando in un testo unico le norme utili alla conservazione dei caratteri identitari dei luoghi.
<b>3.4 Tradizioni locali</b>		Progressiva perdita della memoria degli usi e costumi locali.	.Documentazione e divulgazione: delle tradizioni culturali, usi e costumi locali; delle attività rurali e dell'economia locale (dai laghi alle zone di alpeggio); delle attività artigianali connesse alla cultura agricola e vetero-produttive (fornaci); dei prodotti e della gastronomia tipica.	Promozione di eventi legati alla conoscenza dei costumi e degli usi locali.  Promozione e valorizzazione della Festa della Castagna di Tarzo.  Azioni di valorizzazione dell'artigianato locale.
<b>3.5 Forme di promozione culturale</b>		Scarsa conoscenza diffusa dell'ambiente e del patrimonio naturalistico locale.  Scarsa conoscenza diffusa della storia locale.  Carente offerta culturale in ambito moderno e contemporaneo.	Divulgazione a scopo didattico del sistema ambientale lacustre e delle sue relazioni con l'ecosistema territoriale.  Promozione e ampliamento delle attività connesse agli aspetti Archeologici già presenti nel centro palafitticolo del "Livelet".  Documentazione e divulgazione circa gli aspetti storico-etnografici, fino alla storia recente dei conflitti mondiali.  Promozione di attività di innovazione artistica e culturale, secondo forme compatibili con il Parco, che introducano elementi d'interesse culturale legati al contemporaneo e sviluppino quelli già esistenti.	Escursioni e attività didattiche all'aperto, bird-watching, osservazione della fauna e della flora autoctona, incontri divulgativi su specifici aspetti.  Escursioni e itinerari per la conoscenza del patrimonio storico-culturale e insediativo locale.  Realizzazione di eventi artistici a integrazione dell'offerta turistica, in appositi spazi da realizzarsi presso gli accessi al parco, o all'aperto ("Vaa' del femmene", spiaggia di Lago, etc.) o sull'acqua, mettendoli a disposizione di agenzie specializzate (arte, musica, teatro, danza, etc.).  Promozione del Lago Film Festival integrando iniziative inerenti il Parco e il sistema ambientale e la produzione/divulgazione di materiali audiovisivi di promozione del Parco.
<b>3.6 Attività sportive e di svago</b>		Possibili ricadute negative sulla fauna.  Incompletezza dei percorsi per lacuali.	Promozione di forme sportive e di svago compatibili con la salvaguardia dell'ambiente lacustre e limitazione degli usi incompatibili.  Completamento della rete di	Incentivazione delle attività sportive e per il tempo libero compatibili, con esclusione delle attività rumorose (mezzi a motore, aeromodellismo etc.) e di disturbo all'avifauna.  Completamento della rete di percorsi



			percorsi escursionistici e ciclopedonali locali.	pedonali e ciclabili <b>perilacuali</b> , con esclusione di mezzi meccanici diversi da quelli di manutenzione e agricoli.
<b>3.7 Attività didattiche, di studio e ricerca, di sperimentazione</b>		<p>Scarsa conoscenza delle dinamiche in atto nel ciclo delle acque dell'ecosistema lacustre.</p> <p>Scarsa compatibilità ambientale dei metodi di controllo delle zanzare.</p>	<p>Creazione di una sede didattico museale rivolta agli aspetti naturalistici e ambientali del Parco.</p> <p>Realizzazione di una sede per un centro didattico espositivo storico-etnografico.</p> <p>Promozione di attività di ricerca scientifica e sperimentazione orientate al miglioramento dell'ambiente lacustre, con particolare attenzione al miglioramento della qualità delle acque, all'equilibrio dell'ecosistema, alla compatibilità delle attività antropiche.</p> <p>Individuazione di modalità eco-sostenibili di lotta ai Culicidi (zanzare) ed altri parassiti.</p>	<p>Creazione presso la ex scuola elementare di Colmaggione di Tarzo di spazi per la divulgazione didattica e a fini turistici dell'ambiente lacustre e la sede logistica per gli studi e sperimentazioni sul miglioramento della qualità delle acque.</p> <p>Creazione presso l'accesso a nord dei laghi al Parco, al "Livelet" o nel centro storico di Lago, di uno spazio didattico e divulgativo sulla storia e tradizione locale.</p> <p>Monitoraggio delle specie presenti anche ai fini della regolazione delle attività antropiche invasive.</p> <p>Sperimentazione di forme eco-sostenibili di lotta ai Culicidi (zanzare) e altri parassiti, in primo luogo favorendo in modo specifico le specie competitori (Pipistrelli), divulgando informazioni utili alla prevenzione alla popolazione e contrastando i focolai in modo mirato.</p>